

Dr. jur. Christian Sailer
Dr. jur. Gert-Joachim Hetzel

Rechtsanwälte

Dr. Sailer, Dr. Hetzel, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfield, Germany

All'attenzione
del Procuratore Capo
della Corte Penale Internazionale
Dr. Luis Moreno Ocampo
Maanweg, 174
NL-2516 AB L'Aia

Max-Braun-Straße 2
97828 Marktheidenfeld-Altfield
Telefon: 09391/504-200
Telefax: 09391/504-202
e-mail: info@kanzlei-sailer.de
<http://www.kanzlei-sailer.de>

14 febbraio 2011

Denuncia penale

contro

**Dr. Joseph Ratzinger,
Papa della chiesa cattolica romana**

per

**crimini contro l'umanità
in base all'art.7 dello Statuto della CPI**

INDICE

	Pag.
Introduzione.	3
I. Il regime ecclesiastico che incute paura	5
1. Obbligo di adesione	5
2. Terrorismo psicologico	8
3. Un crimine contro l'umanità	14
4. La reponsabilità penale del Dr. Ratzinger	17
II. Il divieto letale di fare uso di profilattici	18
1. Il conflitto	18
2. Obbidienza con conseguenze mortali	20
3. Un crimine contro l'umanità	22
4. La responsabilità penale del Dr. Ratzinger.	23
III. Il patronato di Joseph Ratzinger sui delitti sessuali commessi dal clero	24
1. I crimini sessuali commessi da sacerdoti cattolici in tutto il mondo	24
1.1 Stati Uniti	25
1.2 Irlanda.	27
1.3 Germania	29
1.4 Canada	31
1.5 Australia	31
1.6 Africa	32
1.7 Colpevoli illustri.	32
2. La strategia della copertura	35
2.1 Il segreto pontificio	35
2.2 La pratica di occultamento	37
2.3 Favoreggiamento e reinserimento degli imputati.	42
2.4 Sembra essere senza fine	46
2.5 Un crimine contro l'umanità	49
2.6 La responsabilità penale del Dr. Ratzinger	53
IV. In merito all'ammissibilità della denuncia presentata	58
V. Riepilogo	61

In nome e per incarico di

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

sporgiamo una denuncia penale contro il sig. Dr Joseph Ratzinger e presentiamo al Procuratore Capo della Corte Penale Internazionale la richiesta di condurre delle indagini sull'accusato e di interrogarlo in merito ai capi d'accusa presentati con il presente testo.

Esposizione dei motivi

Introduzione

La presente denuncia penale riguarda tre crimini effettuati su scala mondiale che fino a questo momento non sono stati denunciati soltanto perché partono da un'istituzione con a capo "massime eminenze" che sembrano essere considerate al di sopra di qualsiasi reato. Pare che il tradizionale rispetto nei confronti delle "autorità ecclesiastiche" abbia offuscato la coscienza giuridica.

Se un nuovo gruppo religioso costringesse i propri membri, con una forte pressione psichica, a inserire i figli appena nati nel gruppo stesso, e in seguito a finanziarlo per tutta la vita e ad orientarsi per ogni decisione sulle direttive del gruppo, esso verrebbe definito una "setta". Con molte probabilità, lo Stato imporrebbe lo scioglimento di tale organizzazione e punirebbe i "capi della setta" con l'accusa di costrizioni e coercizione, tanto più se il gruppo non tollerasse che alcun membro abbandonasse il gruppo e cercasse di impedirlo sotto la minaccia delle più severe punizioni, provocando così

in molti dei membri appartenenti gravi danni a livello psichico e limitando la loro libertà di sviluppo.

E' possibile che gli stessi fatti vengano valutati diversamente, soltanto perché riguardano un'organizzazione che si definisce "chiesa cattolica romana" e si comporta in questo modo non solo verso pochi membri, bensì a livello mondiale, ed è allo stesso tempo un'organizzazione che continua a parlare di libertà di religione, mentre aizza degli "incaricati per le sette" contro le persone che hanno una fede diversa? Le cose non sono diverse, ma ci si è soltanto abituati a tutto ciò. Dal 1.7.2002 non è più permesso tollerare di essersi abituati a tutto ciò. In questa data entrò infatti in vigore lo Statuto della Corte Penale Internazionale che punisce i crimini commessi contro l'umanità.

Se una setta coercitiva della fattispecie descritta fosse ampiamente diffusa in Africa nei nostri giorni e ai suoi membri venisse proibito di fare uso di profilattici, con la minaccia di gravi punizioni, si attribuirebbe la responsabilità di tutti i contagi di HIV-Aids e i casi di morte provocati da tale divieto ai responsabili della setta e si avvierebbero delle procedure penali nei loro confronti. Può forse essere diverso, soltanto perché la setta coercitiva si chiama "chiesa" e il suo capo pretende di essere infallibile?

Se in una setta coercitiva presente a livello mondiale si verificassero abusi e violenze sessuali su centinaia di migliaia di bambini, e questi crimini venissero tenuti nascosti per ordine del capo della setta e gli autori dei crimini venissero sottratti ai procedimenti penali, si perseguirebbero legalmente sia una tale organizzazione criminale, sia la sua guida. Questi fatti possono forse essere valutati diversamente, soltanto perché questa organizzazione si definisce "chiesa" e l'ordine di mettere a tacere i crimini non proviene da un capo della mafia, ma viene impartito dal Papa? In effetti non è diverso, ma è soltanto dovuto al fatto che da secoli ci si è abituati all'esistenza di un clero pedofilo e al potere dei loro gran sacerdoti. Da quando esiste la fattispecie di reato di crimine contro l'umanità non è più permesso ignorare tutte queste cose.

Di seguito vengono denunciati tre crimini contro l'umanità per i quali è penalmente responsabile il Dr. Joseph Ratzinger in veste di ex-cardinale e quale Papa attualmente in carica:

- 1. il mantenimento e la guida di un regime totalitario mondiale di coercizione che sottomette i propri membri con minacce terrificanti paura e che costituiscono un rischio per la salute;*
- 2. il mantenimento del divieto letale di fare uso di profilattici anche nel caso in cui sussista il rischio di contagio con il virus HIV/Aids*
- 3. l'istituzione e il mantenimento di un sistema mondiale mirante a mettere a tacere e trattare con misure di favore i crimini di natura sessuale commessi da sacerdoti cattolici, cosa che favorisce il continuo ripetersi di questi crimini.*

I. Il regime ecclesiastico che incute paura

Esiste il grave sospetto che il Dr. Joseph Ratzinger, sia in veste di cardinale, sia di pontefice, abbia provocato gravi danni alla salute psichica e fisica di un gran numero indeterminato di persone ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. k dello Statuto della CPI, e che abbia comunque causato rischi relativi alla salute.

1. Obbligo di adesione

La chiesa cattolica romana acquisisce i propri membri per mezzo di un atto coercitivo, vale a dire battezzando neonati privi di una propria volontà, come stabilito nel Can. 96 del Codice di Diritto Canonico (C.I.C.):

"Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo ..."

In genere il battesimo viene somministrato ai neonati. I genitori cattolici devono credere che il bambino appena nato sia macchiato dal peccato originale, dal quale può essere liberato soltanto mediante il battesimo. Nel Catechismo della chiesa romana cattolica attualmente valido si legge letteralmente a questo proposito:

"Poiché nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale, anche i bambini hanno bisogno della nuova nascita nel Battesimo per essere liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio, alla quale tutti gli uomini sono chiamati ... La Chiesa e i genitori priverebbero quindi il bambino della grazia inestimabile di diventare figlio di Dio se non gli conferissero il Battesimo poco dopo la nascita."
(Catechismo, Nr. 1250)

E nel Can. 867 - §1 del Codice di diritto Canonico si legge:

"I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente."

Nel caso il bambino sia in pericolo di morte, il battesimo deve essere somministrato addirittura anche contro la volontà dei genitori. Il Canone 868, §2 del Codice di Diritto Canonico stabilisce infatti a questo proposito:

"Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori."

La maggior parte dei genitori cattolici si sottomettono a questa affermazione e fanno battezzare al più presto i propri figli, in genere alcune settimane dopo la nascita. Secondo l'opinione prevalente, per poter prendere questa decisione è sufficiente il loro diritto all'educazione, nonostante il batte-

simo, secondo gli insegnamenti cattolici, leghi il battezzato in modo analogo a una schiavitù. A questo proposito il Catechismo Cattolico afferma:

"Divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a colui che è morto e risuscitato per noi. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri, a servirli nella comunione della Chiesa, ad essere obbediente e sottomesso ai capi della Chiesa, e a trattarli con rispetto e carità". (Catechismo, Nr. 1269)

L'inserimento del battezzato nella Chiesa cattolica è irrevocabile (cfr. a questo proposito anche von Campenhausen, Hdb. d.Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland 'Manuale del diritto ecclesiastico statale della Repubblica Federale Tedesca', 2° ed., Berlino 1994, pag. 759 ss.), motivo per cui la chiesa si rifiuta di stralciare dal registro dei battezzati i membri che l'abbandonano.

Secondo gli insegnamenti vincolanti della chiesa, abbandonarla ha come conseguenza le pene eterne all'inferno. Per esempio, nel libro di Neuner-Roos "Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündung", 13° ed., 1971, (La fede della chiesa nei documenti del magistero) si legge al nr. di margine 381:

"[...] [La santa chiesa romana, fondata per mezzo della parola del nostro Signore e Redentore,] fermamente crede, professa e annunzia che non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della chiesa cattolica, quindi non solo i pagani, ma neppure i Giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima (chiesa)."

Secondo il Canone 1364, collegato al can. 751 del Corpus iuris Canonici, abbandonare la chiesa ha come conseguenza la scomunica, la quale, secondo il Nr. 1463 del Catechismo della Chiesa Cattolica costituisce un "peccato particolarmente grave",

che, in base al Nr. 1861 del Catechismo, porta alla "morte eterna all'inferno".

2. Terrorismo psicologico

Per i membri della chiesa vale fra l'altro:

"Se alcuno non riconoscesse tutti i libri della Sacra Scrittura in tutte le loro parti, come li ha enumerati il S. Concilio di Trento, oppure negasse che essi sono stati ispirati da Dio, sia scomunicato." Neuner-Roos, loc. Cit., nr. 98). Si deve inoltre tener presente che la formula "sia scomunicato" non è altro che la traduzione eufemistica della formula greco-latina "anathema sit", che tradotta letteralmente significa "sia dannato".

In tal senso è "dannato" anche chi non riconosce come parola di Dio le minacce di punizione contenute nell'Antico Testamento, come per esempio:

"Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno esser messi a morte...." (Lv 20,10)

"Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte." (Lv 20,13)

"L'uomo che si comporterà con presunzione e non obbedirà al sacerdote che sta là per servire il Signore tuo Dio o al giudice, quell'uomo dovrà morire" (Dt, 17,12)

"Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce alla voce né di suo padre, né di sua madre e, benché l'abbiano castigato, non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città, alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della città: Questo nostro figlio è testardo e ribelle; non vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato e un bevitore. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà ..." (Dt 21,18 ss)

A prima vista, sono cose che sembrano appartenere all'età della pietra e che dovrebbero essere ormai superate da secoli. Ma la chiesa cattolica romana la vede diversamente. Nel 1965, il suo comitato supremo, nelle vesti del Concilio Vaticano II°, nella sua "Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione" dichiarò quanto segue:

" ...la santa madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo ...; hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa ... Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità ..."

Di conseguenza, nel Catechismo della chiesa cattolica, valido anche nei nostri giorni, si legge:

"L'Antico Testamento è una parte ineliminabile della Sacra Scrittura. I suoi libri sono divinamente ispirati ... I cristiani venerano l'Antico Testamento come vera Parola di Dio." (Nr.121 e 123)

Stando le cose in questo modo, probabilmente è soltanto la barriera costituita dal diritto civile a trattenere la chiesa dall'eseguire le minacce di morte che l'Antico Testamento prevede per gli adulteri, per gli omosessuali, gli eretici e i figli disobbedienti.

Il Dio dell'Antico Testamento, le cui parole sono considerate ancor oggi dalla chiesa come "vera Parola di Dio", pretende tra l'altro anche quanto segue:

"... Guardati bene dal far alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per entrare, perché ciò non diventi una trappola in mezzo a te. Anzi distruggerete i loro al-

tari, spezzerete le loro stele e taglierete i loro pali sacri." (Es 34,12 ss)

Paolo, che viene venerato dalla chiesa come "apostolo delle genti" va addirittura ancora un passo avanti, scrivendo quanto segue sulle persone di altra fede o sui seguaci di altri culti:

"... colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia;... E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte ..." (Rm 1,29 ss)

Fino a che punto la chiesa prenda sul serio questi appelli se non viene frenata dal diritto civile, è stato per esempio dimostrato dall'opera di evangelizzazione dell'America Latina. E se un popolo dovesse opporsi al Dio crudele dell'Antico Testamento, con il quale la chiesa si identifica, rischia di venir colpito da altre cose terribili:

Egli "divora le genti che lo avversano, addenta le loro ossa e spezza le saette scagliate contro di lui." (Nm 24,8)

Per quanto un contemporaneo con un po' di buon senso non intenda porre tutto ciò in collegamento con Dio, secondo la concezione ecclesiastica anche queste affermazioni sono "vera Parola di Dio", e chi afferma il contrario fa parte degli eretici ai quali la chiesa, nella seconda lettera di Pietro, getta in faccia le seguenti parole:

"Sono come animali irragionevoli nati per natura a essere presi e distrutti ... sono tutta sporcizia e vergogna ..."
(2 Pt 2,12 ss)

Non esiste alcuna libertà di fede o di coscienza, ma vale invece:

"Pertanto dichiariamo, diciamo e definiamo essere necessario per la salvezza di ogni creatura umana il sottostare al Pontefice Romano." (Neuner-Roos, loc. cit., Nr. 430)

Le decisioni del Papa sono:

"... irrevocabili di per se stesse e non in base all'approvazione della chiesa. Se alcuno - e Dio ce ne preservi - dovesse osare di contraddire questa nostra decisione definitiva, sia scomunicato."
(=dannato) (Neuner-Roos, loc. cit., Nr.454)

"Dannato" significa essere dannato alle eterne pene dell'inferno. Karl Jaspers, uno dei grandi filosofi tedeschi del secolo scorso, scrive in merito a queste sanzioni: "Le eterne pene all'inferno: la Chiesa ha ricusato inesorabilmente gli insegnamenti di Origene, secondo i quali, in base al ripristino di tutte le cose (apokatastasis panton) le pene infernali sarebbero limitate nel tempo ... In questo modo teneva in pugno le anime. Nietzsche ha fatto presente ... che la chiesa ha approfittato del concetto ampiamente diffuso delle pene infernali come 'l'ovulo più fecondo del suo potere' ..., poiché il sacerdote penetra nel profondo dell'anima grazie all'autorità conferitagli dal proprio incarico, e non come semplice persona, ed è in tal modo in grado di esercitare un'inaudita pressione sul fedele. I genitori, per esempio, vengono ritenuti responsabili e minacciati con il purgatorio se non fanno in modo che anche i loro figli adulti restino fedeli alla Chiesa". (Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, p.85 ss) In merito alle "ultime cose", nella dottrina ufficiale della chiesa cattolica romana si dice tra l'altro:

"Come Dio ha stabilito in genere, le anime di coloro che decedono macchiati da un effettivo grave peccato scendono subito all'inferno, dove vengono tormentate da pene infernali." (Neuner-Roos, nr. di margine 905)

"Chi però muore macchiato dal peccato mortale senza penitenza verrà tormentato per sempre senza dubbio dal fuoco dell' inferno eterno." (Neuner-Roos, nr. 898, nel testo originale le parole sono stampate nello stesso modo evidenziato)

In questo senso, al fedele viene continuamente rammentato che non si tratta soltanto di sofferenze dell'anima, ma di terribili torture fisiche, con le quali Gesù Cristo punirebbe i cattivi nel giorno del giudizio universale:

"Egli (Gesù Cristo) verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti, per ricompensare ognuno secondo le sue opere, gli esclusi come gli eletti. Essi risorgeranno tutti con il corpo che hanno ora, affinché gli uni possano ricevere la punizione eterna con il diavolo e gli altri ricevano la gloria eterna con il Cristo, secondo le loro opere buone o malvage." (Neuner-Roos, nr. 896)

Allo stesso tempo la chiesa minaccia i fedeli con frasi attribuite a Gesù contenute nei testi evangelici canonizzati:

"Quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria ..., Egli radunerà le pecore alla Sua destra, ma i capri malvagi si troveranno alla sua sinistra ..., Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli ...' e se ne andranno, questi al supplizio eterno ..." (Matteo 25, 31,32,41,46)

Franz Buggle, laureato in psicologia sociale, scrive tra l'altro quanto segue in merito alle pene infernali eterne con le quali la Chiesa minaccia i propri fedeli nella sua stessa dottrina, servendosi di parole che vengono attribuite a Gesù: "... una minaccia di punizione che, nel corso della storia del cristianesimo, ha avuto su tantissime persone un effetto che può essere definito, senza esagerare, terribile e psichicamente devastante. Provate a liberarvi da tutto ciò a cui vi siete abituati a causa dell'educazione religiosa e a rendervi conto

del significato psicologico di una minaccia di estremi tormenti che durano in eterno; al confronto tutte le torture e le punizioni che conosciamo non sono nulla, dato che sono per lo meno limitate nel tempo. ... non esiste alcun altro fenomeno psicologico che meriti più di quello della minaccia con pene che durano in eterno di essere definito come terrorismo psicologico!" (Bugge, *Denn sie wissen nicht, was sie glauben 'Perché non sanno quello che credono'*, 1992, p.98)

In molte persone, e non per ultimo anche in bambini e adolescenti, le conseguenze di questo terrorismo si manifestano sotto forma di paura di peccare, rimorsi cronici, ipocondria e di tutta una serie di forme di "nevrosi ecclesiogene" che possono indurre a una sottomissione alla chiesa e che continua a produrre il suo effetto addirittura in coloro che, nel corso della propria vita hanno cercato di liberarsi dai dettagli della minaccia ecclesiastica. A questo proposito Karl Jaspers scrive: "Il sacerdote si insinua nel momento della morte, sia per aiutare, sia per tormentare. Si osserva ancor oggi che persone cattoliche che si sono allontanate da questa fede, arrivate a questo punto si convertono di nuovo, come se fossero legate a una catena interiore." (loc. cit., p. 86) E' la paura dell'anima che lega i membri della chiesa fin dall'infanzia, come viene espresso in uno dei più importanti passi delle scritture della chiesa pontificia, in cui si legge: "E' terribile cadere nelle mani del Dio vivente!" (Eb.10, 31)

3. Un crimine contro l'umanità

L'imposizione di fede e di coscienza esercitata dalla chiesa romana cattolica nei confronti di membri reclutati e tratti in modo forzato e imposta con minacce delle più terribili sofferenze immaginabili delle eterne pene infernali costituisce una grave compromissione della libertà di sviluppo personale dell'uomo e della sua integrità psichica e spirituale. Se i membri della chiesa non sono soggetti a un crollo psichico e spirituale collettivo, ciò può essere ricondotto soltanto al fatto che molti, si può dire la maggior parte, non prendono sul serio gran parte delle minacce della chiesa. Questo allontanamento interiore non cambia tuttavia nulla della disumanità di tale sistema e della sua finalità di sottomettere totalmente i membri della chiesa a livello psichico e spirituale. "Per questo motivo", questo è ciò che essa si arroga il diritto di fare, "deve eliminare e annientare con estrema cura tutto ciò che va contro la fede ..." (Neuner-Roos, loc. cit., nr. 382)

E fino a che punto essa prenda sul serio tutto ciò, viene dimostrato dalla traccia di sangue lasciata dalle crociate, dall'Inquisizione e dai roghi delle streghe. Il fatto che oggi essa non possa concretizzare la sua violenza interiore in provvedimenti fisici non cambia nulla in merito alla violazione dei diritti umani dovuta all'asservimento spirituale esercitato dal suo sistema. La minaccia che viene ripetuta continuamente in varie forme: "Se non credi a ciò che ti dico, subirai eterne pene all'inferno" viene rivolta a persone dalle quali la chiesa si aspetta che prendano sul serio una minaccia del genere. Molti lo fanno e per questo si ammalano periodicamente o anche in modo cronico: adolescenti soffrono di paure di peccare nei loro primi contatti sessuali; coniugi permettono che venga loro vietato di fare uso di contraccettivi; persone non cattoliche che sposano un coniuge cattolico, al mo-

mento del matrimonio devono impegnarsi a dare ai figli un'educazione cattolica; persone che soffrono di malattie psichiche si fanno "scacciare gli spiriti malvagi" da esorcisti cattolici, al punto che alcuni genitori hanno addirittura accettato la morte del loro figlio a causa di questa pratica. Bambini che hanno subito abusi da parte dei sacerdoti, e anche i loro genitori, si sentono in dovere di stendere un velo di omertà su questi crimini; cattolici africani si contagiano con il virus Hiv, perché secondo la morale sessuale cattolica non è permesso fare uso di profilattici.

In ultima analisi, i danni provocati dalle imposizioni ecclesiastiche possono anche essere trascurabili, perché per la fattispecie di crimini contro l'umanità perpetrati con minacce - presi in considerazione in questo contesto - è già sufficiente il fatto che essi mettano seriamente in pericolo la salute delle vittime (cfr. Werle, Diritto penale internazionale, 2° ed., 2007, nr. 343). Si tratta in ogni caso di una forma di esercizio di violenza spirituale simile ad altri crimini contro l'umanità, come per esempio la "prostituzione forzata" (Art. 7, par. 1, lett. g) oppure la deportazione (lett. d) oppure - per quanto riguarda il principio "eliminare e annientare ogni cosa" - l'apartheid (lett. j). Le sofferenze collegate a tutto ciò, che sono limitate nel tempo, sono quasi poca cosa a confronto delle pene infernali eterne con le quali si viene minacciati. Il sistema coercitivo ecclesiastico corrisponde quindi alla fattispecie di reato di "altri atti inumani di carattere analogo" ai sensi dell'Art. 7, par. 1, lett. k.

Questa condizione rimane invariata anche se il sistema coercitivo ecclesiastico esiste da ca. 1500 anni ed è una religione affermata nei Paesi dell'emisfero occidentale. Infatti essa non si è affermata perché il sistema ecclesiastico è stato accettato liberamente, bensì acquisendo i propri membri con la

costrizione, la repressione spirituale e una violenza sanguinaria. I risultati di questo processo storico che ha portato alla formazione della "chiesa mondiale" sono stati accettati nolens volens con l'aiuto della tradizione e dell'abitudine, nonostante in tutti i secoli ci siano state opposizioni di natura filosofica e religiosa. Queste resistenze furono sempre soppresse con successo, in parte in modo estremamente cruento e con l'aiuto dello Stato.

L'aiuto da parte dello Stato consistette anche nel non porre limiti giuridici di sorta che impedissero di mantenere il sistema coercitivo ecclesiastico che viola i diritti umani. Ciò è cambiato dal momento in cui è entrato in vigore lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale in data 1.7.2002. Con esso, nell'ambito del diritto internazionale, è stata creata la fattispecie di reato di crimine contro l'umanità. Esso non protegge soltanto da omicidi e assassini, ma vigila anche sui diritti umani che vanno oltre a questi crimini, come per esempio la protezione da discriminazioni di razza, deportazione o atti inumani di altro tipo. In tal senso, si tratta di una svolta culturale dell'umanità introdotta dal diritto penale internazionale. Il terrorismo psicologico dovuto a costrizioni di fede o imposizioni sulla coscienza mediante minacce disumane non è più ammissibile, ma è perseguibile se commesso nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro una "popolazione civile" (Art. 7, par. 1, pag. dello Statuto della CPI). Il sistema coercitivo ecclesiastico è analogo ad un attacco di questo genere, poiché le minacce ecclesiastiche vengono "eseguite ... dal disegno politico ... di un'organizzazione", vale a dire la chiesa, "diretto a realizzare l'attacco" (Art. 7, par. 2° dello Statuto della CPI), per imporre la sua dottrina di fede in tutto il mondo sulla "popolazione civile".

4. La responsabilità penale del Dr. Ratzinger

Sebbene l'accusato non abbia istituito il sistema coercitivo ecclesiastico, in veste di Papa è responsabile per il suo mantenimento e per la sua imposizione e, quale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede della sua chiesa e rappresentante del Papa in carica a suo tempo, ne fu corresponsabile in modo decisivo. Era infatti a capo delle autorità ecclesiastiche inquisitorie e si considerava anche tale. In un'intervista radiofonica rilasciata nel marzo 2005, egli affermò: "Grande Inquisitore è una collocazione storica. In un certo modo ci troviamo nella continuità". E aggiunse che, in fin dei conti, si dovrebbe affermare che "l'Inquisizione fu un progresso, dal momento che non si poteva più essere condannati senza inquisitio."

Oggi l'accusato porta la responsabilità finale per tutti gli insegnamenti e le minacce della sua chiesa. Pertanto è anche responsabile del fatto che il sistema coercitivo ecclesiastico istituito prima della sua elezione come Pontefice continui ad esistere. Potrebbe infatti ritirare le minacce delle eterne sofferenze all'inferno. Fino a che non lo fa, adempie la fattispecie di reato sopracitata dell'Art. 7, par. 1, lett. k, dello Statuto della CPI per omissione (cfr. in merito anche Werle, loc. cit. numero 472 s.)

II. Il divieto letale di fare uso di profilattici

Sussiste il grave sospetto di reato secondo il quale il Dr. Joseph Ratzinger, in veste di Papa, avrebbe inflitto a un numero indeterminato di persone gravi compromissioni della loro salute fisica fino a provocarne la morte, ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. a e k. dello Statuto della CPI.

1. Il conflitto

Secondo i dati dell'ONU, attualmente più di 22 milioni di persone in Africa sono infette da HIV/AIDS; circa 30 milioni sono già morte a causa dell'epidemia. Nell'Africa del Sud una persona su 5 è colpita dalla malattia. Ogni anno ci sono circa 500.000 nuovi contagi. Nelle zone colpite dall'epidemia vivono anche molti milioni di cattolici.

La trasmissione del virus HIV avviene mediante lo scambio di secrezioni del corpo. Una delle misure più importanti per arginare l'epidemia è quindi quella di esortare le persone che vivono nelle zone a rischio a fare uso di profilattici nei rapporti sessuali.

Tuttavia, secondo la dottrina della chiesa cattolica romana annunciata con l'Enciclica *Humanae Vitae* di Papa Paolo VI° nel 1968, è rigorosamente vietato fare uso di contraccettivi. E non è cambiato nulla nemmeno quando, negli anni '80 e negli anni '90, il numero di persone infette da HIV aumentò precipitosamente e il virus HIV provocò milioni di morti, come sta avvenendo ancor oggi. Nel 1993, quando Papa Giovanni Paolo II° andò in visita in Uganda, evitò la domanda scottante in merito a un cambiamento del divieto letale di usare i profilattici. Piuttosto che cambiare la "dottrina sulla morale" del Vaticano, preferì accettare il dilagare dell'epidemia. Nel 1997, lo

stesso Papa incaricò di scrivere un "Vademecum per i padri confessori", nel quale il Cardinale Alfonso López Trujillo, presidente del "Pontificio Consiglio per la famiglia" confermò la validità assoluta di quanto era stato stabilito in passato: "La chiesa ha sempre insegnato che la contraccezione, vale a dire qualsiasi atto privato intenzionalmente della sua capacità procreativa, è un atto peccaminoso in se stesso. Questa dottrina deve essere considerata definitiva e immutabile."

I membri della chiesa cattolica che vivono nelle zone dell'Africa a rischio di HIV/AIDS, quindi soprattutto a Sud del Sahara, si trovano davanti ad una terribile alternativa: se nel rapporto sessuale si proteggono con dei profilattici, commettono un grave peccato - se non si proteggono, per paura delle punizioni dei peccati con le quali vengono minacciati dalla chiesa, diventano dei candidati alla morte. Nel 1989, un professore cattolico di teologia morale - Carlo Caffarra, oggi Arcivescovo di Bologna - pretese che si cessasse ogni attività sessuale, addirittura all'interno del matrimonio, nel caso in cui uno dei coniugi risultasse positivo all'HIV. Il divieto di fare uso di profilattici provoca non solo un rischio mortale di contagio per i cattolici, ma li induce allo stesso tempo a contagiare persone di fede non cattolica.

Da anni si fa sentire una resistenza, anche dalle stesse fila della chiesa, contro questa "morale" estranea alla realtà del mondo e che costituisce un pericolo di morte. Secondo quanto riportato da *Spiegel-online* 8.4.2010, Kevin Dowlink, un vescovo cattolico di Rustenburg in Sudafrica, rimproverò alla sua chiesa, già in occasione della Giornata Mondiale dell'Aids 2003, di essere "cieca nei confronti della realtà di vita di milioni di poveri". In Africa gli uomini "vivono, soffrono e muoiono a causa di questa malattia". Nella sua diocesi, il Vescovo aveva sperimentato personalmente come nei villaggi dei

lavoratori le persone morivano di Aids una dopo l'altra. Il vescovo affermò: "Sono dell'opinione che le persone che vivono in tali condizioni e sono infette da HIV devono essere tenute a fare uso di profilattici per impedire la trasmissione di una malattia mortale a un'altra persona o per proteggere se stessi, in particolar modo in rapporti che vengono dettati da abusi e distruzione".

2. Obbidienza con conseguenze mortali

Ma anche il Papa attualmente in carica non presta ascolto ai conflitti di coscienza dei suoi sacerdoti e dei suoi fedeli. E ciò che è ancora più grave: in occasione del suo primo viaggio in Africa nel marzo 2009, quando tanti cattolici africani speravano in una parola che li potesse salvare da questa situazione, egli esasperò ulteriormente il dilemma nel corso di un colloquio con i giornalisti tenuto a bordo dell'aereo che lo stava portando in Africa. Egli affermò: "Non si può risolvere il problema dell'AIDS distribuendo condom. Farne uso peggiora piuttosto il problema". La soluzione, secondo lui, sarebbe quella di un "risveglio spirituale e umano" e dell'"amicizia per i sofferenti". (cfr. nachrichten.t-online.de del 18.3.2009)

Tutte le organizzazioni caritative che non dipendono dalla chiesa, come per esempio l'UNICEF; il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, hanno manifestato incomprensione per tanta ignoranza. E inoltre il Papa fece questa affermazione due anni dopo la pubblicazione del libro di Grill e Hippler intitolato "Dio, Aids, Africa", che fece molto scalpore, nel quale Hippler, che fu per molti anni a capo della comunità tedesca di Città del Capo, parlò dei terribili conflitti di coscienza e dei conseguenti pericoli di morte della popolazione cattolica del

Sudafrica. Egli scrisse tra l'altro: "Chi di noi potrebbe avere il diritto di accettare con approvazione la morte per Aids di persone che non vivono secondo il severo codice morale della nostra chiesa? L'adolescente che va a letto con la sua ragazza, non dovrebbe forse potersi proteggere? Si tratta di vita o morte. In confronto, qualsiasi riflessione sul fatto che l'uso di preservativi porti o meno alla promiscuità è irrilevante. Sono stati fatti da molti anni studi che dimostrano chiaramente che i profilattici non hanno un influsso determinante sul numero di partner sessuali o di rapporti sessuali. Sarebbe ora di far confluire questi risultati nella teologia della morale. Ma le autorità ecclesiastiche temono che ciò possa sminuire il vincolo della loro dottrina." (loc. cit. pag. 170)

Poco dopo la pubblicazione del suo libro, venne alla luce fino a che punto l'autore avesse ragione. Il suo contratto a Città del Capo non venne prolungato dalla sua chiesa. La Conferenza Episcopale Tedesca gli proibì di fare dei viaggi per presentare il libro in Germania o di partecipare a interviste televisive.

Nel 2009 venne pubblicato il libro "Das möge Gott verhüten" (Che Dio ce ne preservi), scritto da Majella Lenzen, un'ex-suora, e che contiene un'ulteriore relazione sul conflitto mortale tra l'insegnamento ecclesiastico e un'efficace lotta contro l'aids. Tra le altre cose, la suora racconta: "Per 33 anni ho aiutato tante persone, soprattutto malati, affinché potessero condurre una vita dignitosa. Le persone erano malate di colera, malaria, HIV, aids - e la loro sofferenza mi ha fatto prendere coraggio. Fino che si è arrivati allo scandalo finale. Sono stata stigmatizzata come "suora dei condom" perché - pur essendo una cosa contraria ai precetti della chiesa - mi sono impegnata per i contraccettivi come possibilità di

prevenzione per la malattia del sistema immunitario Aids. Per me si trattava di una necessità, dal momento che ho visto la miseria nelle baracche dei bambini rimasti orfani nell'Africa orientale, ho visto i corpi terribilmente smagriti delle donne segnate, ho tenuto le loro mani prive di forza e ho guardato nei loro occhi infossati colmi di preoccupazione". Alla fine la suora dovette abbandonare il suo ordine. Nell'epilogo del suo libro scrive tra l'altro: "Per il fatto di predicare con tanta veemenza contro i preservativi, la chiesa è corresponsabile se ora nella regione del Kilimangiaro una persona su tre è sieropositiva. Il numero di morti aumenta incessantemente."

3. Un crimine contro l'umanità

Anche questo racconto di una testimone oculare non cambiò nulla in Vaticano, né tanto meno una perizia dettagliata di cui il Papa è a conoscenza e che rimette in gioco la questione della necessità di rivedere la dottrina sessuale ecclesiastica che costituisce un rischio per la vita.

Al contrario, in un'intervista rilasciata al giornalista Peter Seewald che sfociò nel libro "Luce del mondo", il Papa accennò marginalmente al problema della prevenzione dell'aids mediante i preservativi, affermando: "Vi possono essere singoli casi fondati, per esempio quando un uomo che si prostituisce utilizza un preservativo; in questo caso può essere un primo passo verso una moralizzazione." La chiesa comunque non lo considera come una vera soluzione morale. "In alcuni casi, con lo scopo di diminuire il pericolo di contagio, potrebbe forse essere un primo passo verso una sessualità più umana, vissuta in modo diverso". Questa osservazione richiamò l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale. In realtà non segnò comunque

nessuna svolta. In un comunicato dell'agenzia stampa tedesca (dpa) del 22.12.2010 si afferma a questo proposito:

"La Chiesa rettifica -

L'uso di profilattici resta vietato per i cattolici
La Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma ha precisato la posizione della chiesa cattolica riguardo ai profilattici. Sarebbe errato interpretare le affermazioni del Papa come un permesso di fare uso di contraccettivi. Nonostante le osservazioni di Papa Benedetto XVI°, che sono state ben accolte da molti come un'apertura sul divieto di fare uso di profilattici, la sua chiesa rimane sulla posizione di rifiuto dei contraccettivi. In realtà, le parole di Benedetto non hanno cambiato né la dottrina della morale, né la pratica pastorale della chiesa cattolica, come stabilisce la Congregazione per la Dottrina della fede a Roma in un comunicato stampa ... La Congregazione per la Dottrina della Fede, che in passato era presieduta da Ratzinger, si rivolge ora con le sue dichiarazioni dettagliate soprattutto contro le volute malinterpretazioni delle affermazioni del pontefice: "Credere che dalle parole di Papa Benedetto XVI° si possa dedurre che in alcuni casi sia giustificato fare uso di profilattici per evitare gravidanze indesiderate è totalmente arbitrario e non corrisponde né alle sue parole, né al suo pensiero."

Questo modo di pensare è complice di morte.

4. La responsabilità penale del Dr. Ratzinger

Pur non avendo stabilito il severo divieto di fare uso di contraccettivi, l'accusato, in veste di Papa, è responsabile del fatto che esso perduri, dato che lo potrebbe annullare.

Dal momento che non lo fa, egli è responsabile - per omissione - del fatto che i cattolici che vivono nelle regioni a rischio di Aids rinuncino alla protezione dei profilattici per paura di essere puniti per i propri peccati. Il sistema coercitivo ecclesiastico e la minaccia ad esso collegata di eterne pene

infernali, nel caso in cui si commettano gravi peccati, ha in questo caso conseguenze mortali in centinaia di migliaia o rispettivamente milioni di casi.

Le esitazioni morali del Papa nell'annullare il divieto di fare uso di profilattici non giustificano il fatto di accettare il rischio di contagio e la conseguente la morte di tantissime persone, nonché la miseria di innumerevoli bambini rimasti orfani in conseguenza di questo divieto. Salvare vite umane è in ogni caso più importante, è un dovere stabilito dal diritto internazionale ed è al di sopra di ogni dottrina ecclesiastica contraria ai diritti dell'uomo.

III. Il patronato di Joseph Ratzinger sui delitti sessuali commessi dal clero

Sussiste inoltre il grave sospetto che il Dr. Josef Ratzinger, in veste di prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede della sua chiesa e come Pontefice, abbia sistematicamente tenuto nascosto, fin nel presente, l'abuso sessuale nei confronti di bambini e adolescenti, abbia protetto i colpevoli e in tal modo favorito ulteriori violenze sessuali nei confronti di adolescenti ai sensi dell'Art. 7, par. 1g dello Statuto della CPI.

1. I crimini sessuali commessi da sacerdoti cattolici in tutto il mondo

E' ormai risaputo che, negli ultimi decenni, migliaia di sacerdoti cattolici hanno commesso abusi e violenze sessuali nei confronti di decine di migliaia di bambini e adolescenti in tutto il mondo. La descrizione che segue si limita a citare i Paesi più colpiti dai crimini sessuali e alcuni esempi di come

essi siano stati tenuti nascosti dalla chiesa. Tale descrizione si basa soprattutto sulla raccolta di fatti di Geoffrey Robertson QC, THE CASE OF THE POPE 2010 (allegato) e sugli articoli pubblicati dai mass media in tedesco e in inglese. Si riferisce inoltre alla relazione dettagliata pubblicata nel sito gottes-suche.de "Violenza sessuale nella chiesa cattolica negli anni che vanno dal 1993 fino al 2011".

1.1 Stati Uniti

Le vere dimensioni dei crimini vennero alla luce per la prima volta grazie a una serie di articoli pubblicati dal *Boston Globe* nel 2002. Il giornale riportò la notizia che, dalla metà degli anni '90, 130 vittime di un sacerdote di Boston avevano iniziato a raccontare le terribili esperienze fatte nella loro infanzia. Da scolari avevano subito abusi e violenze sessuali proseguite per più di tre decenni. Il Cardinale di competenza, Bernard Law, era a conoscenza del fatto che non soltanto un certo sacerdote, ma diversi tra i suoi sacerdoti, molestavano sessualmente i giovani, ma reagì alle accuse presentate dalle vittime soltanto trasferendo i sacerdoti in altre parrocchie, dove si era all'oscuro del loro passato. Lo stesso cardinale venne trasferito in Vaticano, dove gli vennero assegnati incarichi onorifici, mentre la sua diocesi dovette pagare 100 milioni di dollari di indennizzo alle vittime dei sacerdoti che egli aveva protetto. (Robertson, loc. cit., pag. 16)

Da quel momento, in tutta l'America si fecero sentire altre innumerevoli vittime di pedofili ecclesiastici. L'Arcidiocesi di Los Angeles si accordò con le vittime degli abusi per un risarcimento di 660 milioni di dollari. Si venne a sapere che il Vescovo di Portland, William Levada, venne a conoscenza già nel 1985 del pericolo di sacerdoti pedofili nella sua diocesi,

ma non fece nulla. Il fatto che queste situazioni insostenibili fossero state tollerate e le conseguenze che ne derivarono portarono la sua diocesi al limite della bancarotta; poté salvarsi soltanto accordandosi con le vittime su un risarcimento della somma di 75 milioni di dollari. Oggi Levada è il successore del papa come Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Altre diocesi ricorsero alla bancarotta per sottrarsi in tal modo alle richieste di risarcimento delle vittime di delitti sessuali commessi da ecclesiastici. Il Vaticano, da dove partirono tutte le direttive per affrontare il problema della pedofilia della chiesa mondiale, non intervenne finanziariamente, nonostante riceva ogni anno milioni di dollari di contributi dalle diocesi (obolo di S. Pietro). Secondo una stima fatta dal *Forbes Magazin*, la somma totale per i crimini dei pedofili ecclesiastici potrebbe alla fine arrivare a 5 miliardi di dollari (cfr. Robertson, loc. cit., p. 16).

In quasi tutti gli stati federali americani vennero alla luce crimini di pedofilia commessi da sacerdoti cattolici. Quando non fu più possibile trasferire i colpevoli da una parrocchia all'altra, da una diocesi all'altra, a New York i vescovi cominciarono a inviare questi ecclesiastici in altri Paesi (anziché in carcere). Secondo le più recenti ricerche, ci fu uno scambio di sacerdoti pedofili tra gli Stati Uniti, l'Irlanda, Roma, il Messico e l'Africa. Le cifre minime degli abusi sessuali furono rese note dallo studio effettuato su incarico della Conferenza Episcopale Cattolica degli Stati Uniti dal *John Jay College of Criminal Justice* di New York: 10667 vittime hanno presentato accuse credibili contro 4392 sacerdoti. Mentre, nel 2002, il Cardinale Ratzinger cercò di ridurre il numero di colpevoli all'1% del clero, da questo studio risultò che si trattava in realtà del 4,3%. Il worst case fu rappresentato dal caso del sacerdote Lawrence Murphy, il quale per

20 anni abusò di 200 sordomuti nel Wisconsin - un caso di cui torneremo a parlare in collegamento con il comportamento del Cardinale Ratzinger. (cfr. Robertson, loc. cit., p. 23)

1.2 Irlanda

Mentre Papa Giovanni Paolo II° cercava di sminuire i crimini di pedofilia commessi in massa da sacerdoti cattolici negli Stati Uniti, definendolo un problema specifico americano (Robertson, loc. cit., pag. 20 ss), nel 2001 in Irlanda si mise all'opera una commissione presieduta dal Giudice dell'alta corte Sean Ryan, con il compito di elaborare regole per porre rimedio all'accaduto. Nel 2002 essa presentò il proprio rapporto, dopo aver avviato le prime indagini sugli abusi sessuali avvenuti negli istituti di educazione cattolici. Nel 2009 venne pubblicato un rapporto dettagliato, steso dalla "Commissione per gli Abusi sui bambini", sempre presieduta dal giudice Ryan ("Rapporto Ryan"). Egli definisce gli abusi sessuali avvenuti negli istituti cattolici come "endemic". Alcuni testimoni raccontarono che la vergogna che provavano, il potere esercitato dai responsabili delle violenze, la cultura del silenzio, l'isolamento e la paura di punizioni corporali li avevano trattenuti dal denunciare gli abusi. (Volume III, Capitoli 7,9 e.13-18, "knowledge and disclosure"). Sempre nello stesso rapporto si afferma che: "E' impossibile stabilire le complete dimensioni dell'abuso sessuale commesso nelle scuole per ragazzi di sesso maschile ... I casi di abuso sessuale vennero trattati sotto la prospettiva del rischio che l'opinione pubblica ne venisse a conoscenza e del danno che ne sarebbe derivato per l'istituzione e per la congregazione. Questa politica ebbe come risultato la protezione dei colpevoli. Se dei laici venivano scoperti colpevoli di abuso sessuale, venivano in genere segnalati alla polizia. Se un membro della congrega-

zione veniva scoperto colpevole di abuso sessuale, la cosa veniva regolata internamente e non veniva segnalata alla polizia [...] le autorità ecclesiastiche erano consapevoli del rischio che gli abusi sessuali si potessero ripetere. Dalla documentazione risultò che spesso i colpevoli abusarono ripetutamente e per lunghi periodi di bambini, ovunque lavorassero. Al contrario di quanto venne affermato dalla congregazione, che sosteneva di non aver riconosciuto il rischio di un ripetersi degli abusi, dai casi documentati risulta chiaramente che si era consapevoli della tendenza alla ricaduta dei colpevoli; ciò che contava maggiormente per la congregazione era tuttavia evitare il potenziale rischio di uno scandalo e la propaganda negativa che ne sarebbe derivata se l'opinione pubblica fosse venuta a conoscenza di un abuso. Non si tenne conto del pericolo per i bambini. Quando si trovavano a confronto con le prove di un abuso sessuale, la risposta delle autorità ecclesiastiche consisteva unicamente nel trasferire il colpevole in un altro luogo, dove, in molti casi, trovava un nuovo campo per un ulteriore abuso". ("Ryan Report Conclusions" 19-22, traduzione dall'inglese in tedesco a cura dei firmatari)

Nel novembre 2009, venne poi pubblicato un rapporto redatto sotto la presidenza del giudice Yvonne Murphy che si occupò della situazione della diocesi di Dublino. Il rapporto riguardava il periodo dagli anni 1975 fino al 2004. Ancora una volta furono ascoltati molti testimoni e venne valutata la relativa documentazione. Si contarono 14500 vittime. Sulla base dell'immensa quantità di prove, la commissione riassunse il lavoro con il seguente risultato: "La commissione non ha alcun dubbio che l'Arcidiocesi di Dublino e altre autorità ecclesiastiche abbiano coperto con un velo di omertà l'abuso sessuale di bambini. Ciò è riferito a gran parte del periodo preso in esame dalla commissione. La struttura e le regole interne della Chiesa cattolica hanno senz'altro favorito questa copertu-

ra. Le autorità statali non hanno fatto fronte alla loro responsabilità di fare in modo che la legge venisse applicata per tutti allo stesso modo e hanno permesso agli istituti cattolici di porsi al di fuori dei processi giuridici. Così facendo hanno favorito la copertura degli abusi. Il benessere dei bambini, che avrebbe dovuto avere la priorità assoluta, nei primi tempi non fu nemmeno un fattore preso in considerazione. Si cercò invece soprattutto di evitare scandali e di salvaguardare la buona reputazione, la stima e il patrimonio dell'istituzione e dei sacerdoti, che l'istituzione considera come i suoi membri più importanti. Verso la metà degli anni '90 cominciarono a venire alla luce gli scandali e gli insabbiamenti. A poco a poco, venne fuori tutta la storia. Lo Stato ha la responsabilità di garantire che non venga mai più concessa un'immunità istituzionale di tale genere. Ciò può essere garantito se tutte le istituzioni sono aperte a controlli e gli organi di governo non concedono loro alcuno stato particolare." (Zenit.de)

1.3 Germania

Anche in Germania il muro di silenzio sugli abusi avvenuti in massa sui bambini negli istituti ecclesiastici restò per tanto tempo impenetrabile. Esso venne abbattuto nel 2010 dal preside del Canisius-Colleg dell'ordine dei Gesuiti. Dopo essere venuto a conoscenza di alcuni casi di abuso verificatisi negli anni '70 e negli anni '80, vennero avviate alcune indagini, dalle quali risultò che 50 sacerdoti avevano abusato sessualmente per anni di più di 200 bambini del Canisius-Colleg. Ben presto vennero alla luce altri crimini di pedofilia commessi in molte altre diocesi. Fino a quel momento tutto era stato messo a tacere. (cfr. *Der Spiegel* 6/2010) Vennero alla luce tante cose. Nella sola Baviera si contarono almeno 280 colpe-

voli che, a partire dal 1945, avevano commesso abusi e violenze sessuali su bambini e adolescenti negli istituti ecclesiastici (cfr. *Süddeutsche Zeitung* del 22.10.2010). Dalle indagini risultò che anche nella diocesi di Monaco di Baviera e Freising erano stati sistematicamente coperti casi di abusi. Almeno in uno di questi casi ne fu responsabile anche il Cardinale di Monaco in carica in quel periodo, Joseph Ratzinger: quando, nel 1979, un sacerdote pedofilo venne trasferito da Essen a Monaco di Baviera, egli venne inserito di nuovo nell'attività pastorale senza che la polizia venisse informata dei suoi precedenti. In seguito ebbe una ricaduta e venne infine condannato da un tribunale tedesco (Cfr. Robertson, loc. cit. p. 29, *süddeutsche.de* del 26.03.2010; *Der Spiegel* 48/2010). Da un rapporto sulle indagini steso nel 2010 su incarico della diocesi, risultò che documenti determinanti erano stati in parte distrutti e in parte presentavano tantissime lacune. Quando dei sacerdoti venivano trasferiti in altre diocesi, non venivano segnalate le motivazioni. Se si trattava di delitti sessuali, questi venivano sminuiti. Il risultato fu ben sintetizzato nel titolo di un articolo pubblicato nel *Süddeutschen Zeitung*: "La chiesa ha coperto sistematicamente abusi". L'articolo conclude riassumendo: "Chiunque fossero i Cardinali di Monaco, sia Döpfner, Ratzinger o Wetter - in tutto questo periodo le vittime di violenze sessuali non sono state ascoltate, mentre i colpevoli sono stati protetti fino ad arrivare al limite di ostruzione di giustizia. (*Süddeutsche Zeitung* del 4./5.12.2010)

1.4 Canada

In Canada il primo grande scandalo di pedofilia venne alla luce nel 1990: nove membri dell'organizzazione della *Christian Brothers*, un'organizzazione laica della chiesa cattolica, fu-

rono condannati al carcere per prolungato abuso sessuale nei confronti di ragazzi in un istituto per orfani. Nel 2001 si venne a conoscenza che una scuola cattolica a Montreal era diventata una vera e propria sentina di vizi di abusi sessuali, ma che la cosa era sempre stata messa a tacere con il pagamento di indennizzi per i crimini commessi dai sacerdoti. I responsabili del clero non segnalavano alcun caso alla polizia. Nel 2003, la polizia scoprì che un vescovo aveva nascosto la confessione scritta di un sacerdote che aveva trasferito in un'altra parrocchia, senza far accenno al passato criminale del sacerdote. Alla fine quell'uomo fu condannato per abuso sessuale nei confronti di 47 ragazze. In Canada, lo scandalo più grande è comunque quello della violenza sessuale, fisica e psichica esercitata sui bambini indigeni negli istituti gestiti anche dalla chiesa cattolica. Nell'ambito di un accordo sul risarcimento, la chiesa dovette pagare 80 milioni di dollari, mentre lo Stato ne pagò 2,2 miliardi. Il Papa presentò le dovute scuse, ma anche in questo caso si aveva il sospetto che la chiesa non avesse cooperato totalmente con la commissione statale di inchiesta che conduceva le indagini sui crimini. (Robertson, loc. cit. pag. 33 s.)

1.5 Australia

Da questi crimini non è stato risparmiato quasi alcun Paese in cui opera la chiesa cattolica. In Australia sono stati condannati 90 sacerdoti per abusi sessuali; tanti altri non furono perseguibili, perché la chiesa tenne nascoste le accuse e prese accordi privati con le vittime. Nel 2010 si venne a conoscenza del fatto che un incaricato della chiesa aveva dato l'ordine di eseguire dei pagamenti come risarcimento per abusi sessuali su bambini commessi da 300 sacerdoti. Tra tutti questi, soltanto uno venne destituito dalla sua carica. In uno

dei casi il pedofilo venne trasferito in un'altra parrocchia, dove ha ripetuto gli abusi. (Robertson, oc. Cit., pag. 32)

1.6 Africa

La chiesa cominciò poi sempre più spesso a trasferire i pedofili non solo da una parrocchia all'altra, ma ad inviarne intere schiere in Africa. Nel maggio 2010 si venne a conoscenza dei primi rapporti sull'afflusso di pedofili provenienti dalla Germania, dall'Italia, dall'Irlanda e dagli Stati Uniti che arrivarono in Nigeria, in Sudafrica, in Mozambico e nel Congo. Il presidente della Conferenza Episcopale sudafricana si lamentò perché nel continente africano venivano inviati sacerdoti che erano come lupi in veste di pecore. (cfr. Robertson, loc. cit., pag. 30 con indicazione alla *Legal Brief Africa* del 3.5.2010)

1.7 Colpevoli illustri

E' ormai sempre più risaputo che la degenerazione sessuale non è assolutamente limitata ai membri più semplici del clero, ma che arriva fino alle cariche più elevate della chiesa cattolica. Gli scandali sessuali riguardanti vescovi e arcivescovi sono stati spesso la chiave per aprire porte che hanno permesso di gettare uno sguardo ancor più profondo nella dissolutezza del clero cattolico. Così, per esempio, nell'aprile 2010 il vescovo di Bruges si ritirò dalla sua carica, perché era venuto alla luce che aveva abusato sessualmente di un suo nipote per anni. Per confessare, aveva atteso dieci anni, affinché il reato cadesse in prescrizione e pertanto non poté più essere punito. A seguito di questo fatto, la Conferenza Episcopale belga istituì una commissione di inchiesta e dalle indagini

condotte si scoprì che, nel corso dell'ultimo decennio, si erano verificati almeno 488 casi di abuso. Non si arrivò comunque a indagini da parte dello Stato su questi casi. (cfr. *Süddeutsche Zeitung* del 14.9.2010)

In Norvegia, l'arcivescovo Mueller ammise di aver abusato di un chierico dodicenne negli anni '90. Il caso più grave riguardante le più alte eminenze ecclesiastiche è quello, verificatosi in Austria, dell'Ex cardinale Hans-Hermann Groer, che nei primi anni della sua carriera, come insegnante di religione, si stima abbia abusato di 2000 ragazzi. Non è mai stato punito per questo, ma Papa Giovanni Paolo II° gli permise di ritirarsi indisturbato in un convento. Alcune delle sue vittime vennero risarcite e vincolate al silenzio. Gli eventi si svolsero durante gli anni '80 e '90, nel periodo in cui Joseph Ratzinger era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Nel 2000, sia Ratzinger sia Giovanni Paolo II° furono informati che l'arcivescovo polacco Julius Paetz aveva commesso abusi su seminaristi. Tuttavia essi ignorarono questa informazione e non chiesero le dimissioni di Paetz, per lo meno fino ad alcuni anni dopo, quando le accuse vennero alla luce nell'opinione pubblica in tutta la loro verità (Robertson, loc. cit. pag. 30).

In America latina i crimini di pedofilia commessi da ecclesiastici attirarono l'attenzione soprattutto a causa di un amico di Papa Giovanni Paolo II°, Padre Marcial Maciel Degolado. Il papa lo ricevette nel 2004 per festeggiare il suo anniversario di 60 anni di sacerdozio e lo ringraziò per "un servizio sacerdotale ricolmo dei doni dello Spirito Santo". Maciel aveva fondato in Messico l'ordine dei *Legionari di Cristo*, un'organizzazione simile al famigerato *Opus Dei*. Nell'edizione del

16/17.10.2010, il giornale *Frankfurter Rundschau* scrive su di lui: "Se all'interno della chiesa esistesse una graduatoria dei peccatori più gravi, Maciel occuperebbe uno dei primi posti. Il fondatore dell'ordine, morto nel 2008, non soltanto era propenso a vizi del mondo come le droghe, ma non prendeva sul serio nemmeno il celibato e generò tre figli con due donne, come viene oggi ammesso dall'ordine stesso. La cosa più grave è comunque che Maciel sembra abbia abusato di numerosi ragazzi, da 20 a 100, tra i quali anche i suoi stessi figli. Secondo quanto affermano le vittime, il motivo che lo spingeva era un "dolore all'addome" che poteva essere alleviato soltanto con un "massaggio". Dopo che il "trattamento" era stato eseguito, confessava le sue vittime e imponeva loro il silenzio, in conformità con i voti del silenzio previsti dalle regole dell'ordine. Le accuse contro Maciel erano note da decenni in Vaticano. Già verso la fine degli anni '70, una vittima aveva descritto le proprie sofferenze e inviato la lettera a Roma, insieme alle testimonianze di altri compagni di sofferenza. Non accadde nulla. Soltanto nel 1997, otto ex seminaristi messicani ebbero il coraggio di rivolgersi all'opinione pubblica. Poco dopo presentarono un ricorso alla Congregazione della Dottrina della Fede, ma l'inchiesta fu ben presto archiviata di nuovo ... Ratzinger avviò una nuova inchiesta soltanto quando Giovanni Paolo II° fu in punto di morte. Ciò che Charles Scicluna, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, venne a sapere dalle vittime di Maciel fu talmente sconvolgente che da Roma, nel 2006, fu ordinato al fondatore dell'ordine di "ritirarsi in una vita di preghiera e penitenza". Non venne comunque più chiamato in giudizio. Maciel morì indisturbato all'età di 87 anni negli Stati Uniti.

Anche in Argentina un'illustre autorità ecclesiastica, l'arcivescovo della diocesi di Santa Fe de la Vera Cruz, divenne og-

getto di gravi accuse. 47 giovani seminaristi lo accusarono di aver abusato sessualmente di loro. Nel febbraio del 1995, il Vescovo si recò in viaggio a Roma e riuscì ad ottenere da Papa Giovanni Paolo II una sospensione dell'inchiesta e una conferma della sua carica. Si dimise dalla sua carica solo nel 2002, dopo che la scrittrice argentina Olga Wornat, con il libro "Nuestra santa madre", aveva portato il caso a conoscenza dell'opinione pubblica e uno degli ex-seminaristi aveva denunciato il vescovo. Alla fine del 2009 fu condannato a una pena di 8 anni di carcere che sta scontando agli arresti domiciliari (cfr. Wikipedia, "Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche" - Abusi sessuali nella chiesa cattolica -, 2.7.1 Argentina).

In Nigeria, l'arcivescovo di Benin City, Richard Antony Burke, fu accusato di avere avuto rapporti sessuali con ragazze minorenni e di aver vissuto in concubinato. Il 31.05.2010 Papa Benedetto XVI° accolse le sue dimissioni (Wikipedia, loc. cit.). Per quanto si sappia, non è stato avviato alcun procedimento contro il vescovo.

2. La strategia della copertura

2.1 Il segreto pontificio

Prima di essere eletto alla carica di pontefice nel 2005, il Dr. Joseph Ratzinger era già, dal 1981, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Essa è costituita da diverse sezioni. Una di esse è "l'ufficio disciplinare" e si occupa di violazioni contro la morale. La procedura da seguire in caso di crimini di tale genere, a partire dal 1962 era basata su un decreto riservato emesso dal papa dal titolo „Crimen sollicitationis“. In caso di delitti contro la morale com-

messi da sacerdoti, tale documento obbligava ogni colpevole, ogni vittima e ogni testimone al perpetuo riserbo, pena la scomunica. In un primo tempo anche il documento stesso restò segreto. Sia il procedimento amministrativo, sia quello giudiziario erano di competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio. Il 30.04.2001, Papa Giovanni Paolo II° sciolse con un Motu proprio dal titolo „*Sacramentorum sanctitatis tutela*” le direttive stabilite dal Crimen sollicitationis nel 1962. L'informazione sulle nuove procedure da seguire venne trasmessa il 21.5.2001 a tutti i vescovi della chiesa cattolica con la lettera *de delictis gravioribus* del presidente della Congregazione per la dottrina della fede in carica allora, vale a dire il Cardinale Ratzinger. In questa lettera si legge tra le altre cose che

“I delitti contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età ... sono riservati soltanto alla Congregazione per la Dottrina della Fede come Tribunale Apostolico. “Ogni volta che l'ordinario o il gerarca avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolto un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all'ordinario o al gerarca, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale ... Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede ... Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.”

2.2 La pratica dell'occultamento

E' sufficiente considerare questa condizione giuridica della chiesa per presupporre che il presidente della Congregazione per la dottrina della fede fosse sempre informato di tutti i

crimini sessuali commessi in tutto il mondo dai sacerdoti cattolici. Si può inoltre presupporre che fosse anche informato sullo svolgimento delle inchieste da parte dei vescovi locali e rispettivamente, in modo essenziale, anche sul procedere dei casi di cui erano venuti a conoscenza i vescovi locali e la Congregazione per la dottrina della fede a Roma. Sapeva, quindi, che in genere la chiesa non informava la polizia e che pertanto la pena inflitta ai colpevoli restava una cosa interna alla chiesa, anche se comunque la pena massima nel caso dei crimini sessuali più gravi resta la scomunica e l'allontanamento dalla propria carica. Sapeva inoltre che questi allontanamenti avvenivano non solo in modo estremamente raro, ma che in molti casi i sacerdoti venivano nuovamente assegnati a un'altra parrocchia e abusavano spesso di nuovo di bambini. Ovviamente, quando venivano istituite commissioni d'inchiesta statali (per esempio a Dublino e nel Massachusetts) per svolgere delle indagini sui suoi sacerdoti, era anche a conoscenza di come queste commissioni venivano ostacolate nelle loro inchieste da parte della chiesa. Nel novembre 2009, la commissione Murphy scoprì non solo che i vescovi cattolici irlandesi avevano messo a tacere per decenni casi di violenza e di abusi su minorenni che riguardavano 14.500 vittime, ma che avevano continuato a occultare le cose anche nei confronti della commissione, analogamente a quanto avvenne anche nel caso dell'inchiesta condotta dal procuratore generale del Massachusetts. Questi parlò di una "cultura del segreto" e lo studio John Jay (cfr. in alto 1.1) giunse alla scioccante conclusione che il 76% di tutte le accuse di abuso sessuale non erano mai state inoltrate alle autorità statali. (Robertson, loc. cit., p. 22) Nella sua relazione, la commissione Murphy scrisse che sia nel Massachusetts, sia a Dublino, il segreto "protegeva l'istituzione a spese dei bambini" (Rapporto Murphy, capitolo 1, numero di margine 28). Di recente, tramite *Wikileaks*, si venne a sapere che fu il Vaticano stesso a intralciare la com-

missione di inchiesta nel momento in cui richiese informazioni a Roma. La richiesta venne respinta, perché non era stata presentata tramite lo Stato irlandese, ma era stata rivolta direttamente al Vaticano, violando così i suoi diritti di sovranità. (cfr. *Welt online*, "Vatikan verweigerte Mitarbeit an Missbrauchsbericht" - Il Vaticano rifiuta di collaborare in un rapporto sugli abusi -, dell'11.12.2010)

Mantenere il segreto era quindi il comandamento supremo, non soltanto dal punto di vista giuridico, come descritto nella lettera scritta dal Cardinale Ratzinger nel 2001; l'occultamento era un dato di fatto all'ordine del giorno. Una conferma particolarmente inaudita in questo senso venne data in modo quasi drammatico da un fatto avvenuto nel 2001 di cui si è venuti a conoscenza solo di recente: l'8.9.2001 il Vaticano si congratulò con il vescovo francese Pierre Pican di Bayeux per un'opera molto particolare. Nonostante, secondo il diritto francese, avrebbe avuto l'obbligo di informare la polizia sugli abusi sessuali commessi da sacerdoti, egli non lo aveva fatto, sebbene si trattasse di un caso particolarmente grave. Il sacerdote René Bissey aveva commesso più volte violenza sessuale su un ragazzo e ne aveva molestati altri dieci. Alla fine fu condannato alla pena di 18 anni di carcere. Il vescovo Pican fu condannato a una pena di tre mesi con la condizionale per aver violato il dovere di sporgere denuncia. Nella lettera di elogio scritta da Roma si poteva leggere: "Ha agito in modo giusto. Sono lieto di avere nell'Episcopato un collega che, davanti agli occhi della storia e di tutti gli altri vescovi del mondo, preferisce andare in carcere piuttosto che denunciare suo figlio e sacerdote". La lettera era firmata dal presidente della Congregazione dei sacerdoti Dario Castrillón Hoyos e venne inviata in copia a tutte le conferenze episcopali con l'approvazione del Papa e del presidente della Congregazione per la fede cattolica, quindi del Cardinale Joseph Ra-

tzinger (cfr. *Washington Post* del 23.4.2010; *Reuters, Faith-World* del 15.4.2010; Robertson, loc. cit., p.42).

Il Vaticano si comportò in modo analogo anche in altri casi: quando la conferenza episcopale americana, trovandosi ad affrontare un numero sempre crescente di scandali di pedofilia, propose una strategia di tolleranza zero e intendeva denunciare i colpevoli alla polizia, richiedendo che i sacerdoti imputati venissero dimessi più spesso dal loro incarico, da Roma giunse un veto persistente: il sostituto del cardinale Ratzinger a capo della Congregazione per la dottrina della fede e odierno cardinale segretario di Stato Bertone, nel febbraio 2002 dichiarò:

"Secondo me, la pretesa che un vescovo sia in dovere di prendere contatti con la polizia per denunciare un sacerdote che ha commesso un crimine di pedofilia è infondata. Naturalmente la società civile ha il dovere di proteggere i suoi cittadini. Ma allo stesso modo deve essere rispettato anche il 'segreto professionale' dei sacerdoti [...] Se un sacerdote non si può più fidare del suo vescovo, per paura di essere denunciato, allora non ci sarebbe più libertà di coscienza." ,(John L. Allen, Jr., *All the Pope's Men*", 2004, p.242) E il presidente della Congregazione per il Clero, Castrillón Hoyos, affermò che la chiesa preferisce "mantenere le cose all'interno della famiglia". (Allen, loc. cit., p.245; cfr. anche Robertson, loc. cit., p.19 s., che cita anche altri cardinali che hanno fatto affermazioni simili)

Che si sia continuato ad operare in questo modo anche negli anni successivi può essere dedotto da una lettera venuta alla luce di recente scritta dal Nunzio apostolico a Dublino nel 1997. Come riportato dal *New York Times*, il rappresentante del papa ammonì di fare attenzione prima di dare alle autorità ecclesiastiche irlandesi il compito di collaborare pienamente con le autorità penali. Il giornale scrisse testualmente: "Nella sua lettera, il rappresentante del Papa si oppose alla

decisione presa dalle autorità ecclesiastiche di Dublino nel 1996 di reagire con più apertura allo scandalo che era stato tenuto nascosto in Irlanda e di segnalare alle autorità i casi di abuso sessuale sui bambini. La lettera "strettamente riservata" proveniente da Roma, venuta alla luce in gennaio a seguito delle inchieste portate avanti sullo scandalo verificatosi in Irlanda, sottolineava che i casi di pedofilia sarebbero stati una questione prevalentemente interna e che dovevano essere affrontati secondo il diritto canonico - e non secondo quello civile."

Uno dei firmatari della presente denuncia, nel caso di una vittima di abusi sessuali da lui rappresentata, ha sperimentato in modo diretto fino a che punto la chiesa arrivi a bloccare le cose quando si tratta di chiarire giuridicamente i crimini sessuali commessi dai suoi sacerdoti. Il caso riguardava una donna che affermava di aver subito per anni, da bambina e da ragazza, abusi e violenze sessuali da parte di un sacerdote. Ne restò talmente traumatizzata che represses per decenni ciò che era avvenuto. Le sue esposizioni furono valutate credibili da una perizia clinico-psicologia redatta da uno scienziato dell'università cattolica di Eichstätt. Basandosi su questa perizia, il viceufficiale della diocesi di Eichstätt si rivolse al vescovo di Würzburg Dr. Hofmann - competente per l'imputato che nel frattempo è deceduto - con l'indicazione che si sarebbe trattato di "un caso particolarmente grave e serio di abuso sessuale" e che la diocesi avrebbe dovuto pagare un risarcimento corrispondente. Dal momento che la richiesta venne respinta e si cercò di concludere il caso con una specie di pagamento per mettere tutto a tacere, la diocesi fu denunciata. Nel corso del processo il vescovo chiese la prescrizione del reato. Lo stesso firmatario si rivolse quindi al presidente della Conferenza episcopale tedesca, arcivescovo Dr. Zollitsch, pregandolo di fare in modo che il vescovo accu-

sato rinunciasse all'eccezione di prescrizione. Questa richiesta venne respinta. Dato che il tribunale aveva lasciato intendere di ritenere che la vittima avesse diritto al risarcimento, ma il caso non poteva essere chiarito completamente a causa della prescrizione richiesta dal vescovo, il sottoscritto si rivolse allora per iscritto il 27.4.2008 e il 1.9.2008 direttamente al Papa, affinché provvedesse a far sì che il chiarimento del caso e il risarcimento della vittima non venissero ostacolati dalla diocesi con il cavillo giuridico dell'eccezione di prescrizione. Alle due lettere non fu mai data risposta e la vittima degli abusi non poté far valere i propri diritti in tribunale, perché la chiesa continuò a nascondersi dietro la prescrizione del reato.

Fino a questo punto, come risultato si può quindi riassumere quanto segue: negli anni tra il 1981 e il 2005, Joseph Ratzinger, in veste di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e dal 2005 in poi come Pontefice, è stato a capo di un sistema mondiale di occultamento che ha consentito ai preti pedofili di sottrarsi alle azioni penali intentate dai tribunali civili, e di dover render conto soltanto con provvedimenti previsti dal diritto canonico, provvedimenti che non facevano loro alcun male e che fecero sì che i pedofili potessero in genere mantenere il loro incarico e avere così ulteriori possibilità di reiterare il reato di violenza sessuale, cosa che avvenne in molti casi. Robertson riassume queste conclusioni nel seguente modo: "Dalle prove risulta che, per ordine del Vaticano, la procedura da seguire con i colpevoli era di proteggerli affinché non venissero scoperti, di vincolare al silenzio le loro vittime e di aiutare alcuni di loro ad avere ulteriori possibilità di compiere ulteriori atti criminali, oltre a nascondere alle autorità penali le prove dei loro gravi crimini. Di fatto, in molti Paesi la chiesa detiene una propria giustizia penale di cui l'opinione pubblica, la

polizia e i parlamenti non fanno nulla, ma che viene addirittura tenuta volutamente nascosta da tutti loro e nella quale i colpevoli sono rimasti impuniti, mentre le vittime sono state messe a tacere, costringendole a giurare di mantenere il silenzio e con accordi su risarcimenti presi del tutto in segreto."

2.3 Favoreggiamento e reinserimento degli imputati

Ma il Dr. Ratzinger non si è accontentato di occultare i crimini. Quando si arrivava a condanne all'interno della chiesa, è sempre intervenuto a favore dei pedofili, bloccando processi in corso, annullando sentenze o occupandosi in altro modo dei colpevoli.

Un esempio è il caso del sacerdote Lawrence Murphy del Wisconsin, il quale negli anni tra il 1950 e il 1974 aveva abusato di centinaia di bambini sordomuti. Quando, nel 1996, il suo vescovo di competenza, l'arcivescovo del Milwaukee, venne a conoscenza dei suoi crimini, scrisse al cardinale Ratzinger, chiedendogli un consiglio su come procedere con il sacerdote. Non ricevette alcuna risposta alla lettera. L'arcivescovo chiese una seconda volta e non ricevette di nuovo alcuna risposta. Dopo 8 mesi, il cardinale Tarcisio Bertone - che come già accennato all'epoca era il segretario della Congregazione per la dottrina della fede - avviò un processo canonico segreto che avrebbe potuto portare all'allontanamento di Murphy. Ma improvvisamente questo processo fu fermato. Il colpevole si era rivolto personalmente al cardinale Ratzinger, chiedendogli un "amichevole sostegno".

Il pedofilo non fu allontanato, morì alcuni anni più tardi e venne seppellito con le sue vesti sacerdotali (cfr. Robertson,

loc. cit., pag. 23; *The New York Times* vom 24.3.2010, Vatican declined to defrock U.S. Priest who abused boys).

Il cardinale Ratzinger aveva reagito in modo analogo già nel 1981, l'anno in cui ricevette l'incarico di presidente della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il vescovo di Oakland aveva richiesto urgentemente di allontanare dal suo incarico il sacerdote Steffen Kiesle, dopo che era stato condannato da un tribunale a causa di abusi sessuali nei confronti di due ragazzi. Ratzinger fece ritardare di quattro anni lo svolgimento delle inchieste sul caso, nonostante il vescovo avesse più volte richiesto spiegazioni mostrandosi preoccupato. Alla fine al sacerdote venne permesso di continuare il suo lavoro con i bambini per via della sua giovane età - aveva 38 anni. Nel 2004 venne condannato di nuovo dopo che aveva molestato una ragazzina; intanto gli altri crimini erano caduti in prescrizione. (Robertson, loc. cit., p.23 e altre indicazioni tratte da *The Times* del 10.4.2010, Signature on letter implicates Pope in abuse cover-up). Il Times scrisse: "Il cardinale Joseph Ratzinger si è opposto alle richieste di una diocesi californiana di allontanare un sacerdote dal suo incarico, dopo che era stato comprovato che aveva molestato sessualmente dei bambini, in quanto, secondo una sua lettera del 1985 'il bene della chiesa mondiale' è più importante di altre considerazioni."

Altri casi vengono descritti nel rapporto della commissione irlandese Murphy, la quale scoprì che due sacerdoti pedofili che avevano abusato di bambini, ed erano stati per questo allontanati dal loro incarico, si erano rivolti a Roma e, nel giugno 2002, avevano ottenuto l'annullamento del loro licenziamento (Chapter 4.60).

Anche dall'Australia sono stati segnalati comportamenti dello stesso genere della Congregazione per la dottrina della fede guidata dal cardinale Ratzinger. In uno di questi casi, Roma intervenne su richiesta di un sacerdote, la cui famiglia si dimostrò molto generosa nei confronti della chiesa. Dopo che il sacerdote era stato allontanato dal suo incarico per aver commesso violenze sessuali nei confronti di sei donne, il Vaticano gli concesse il perdono e ordinò che fosse trasferito in un'altra parrocchia, senza che questa venisse informata sui suoi crimini - e così egli commise altri soprusi. (Robertson, loc cit., p.33; cfr. altri casi analoghi descritti nel sito www.theage.com.au, Rome backed sex-case priest by Martin Daly, July 6, 2002)

In merito a questo schema di comportamento, la commissione Murphy considera quanto segue: "E' chiaro che la sofferenza e lo stress subiti dalle vittime erano spesso da ricondurre al fatto che i colpevoli avevano ancora il loro incarico clericale e potevano quindi costituire una minaccia per altri bambini ... In pratica, secondo la commissione, in una parte significativa del periodo preso in esame dal rapporto (fino alla fine del 2008, n.d.r.), il diritto canonico fu utilizzato in modo specifico a favore del clero e di conseguenza a sfavore delle sue vittime. La commissione non ha riscontrato un solo caso nel quale sia stato impiegato il diritto canonico per fare giustizia alle vittime." (Rapporto Murphy, capitolo 4.2. s)

I casi descritti sono solo la punta dell'iceberg che si manifesta come un gigantesco colosso di occultamento dei crimini commessi dai sacerdoti, di favoreggiamento dei criminali a danno delle loro vittime. Robertson riassunse nel seguente modo le mostruosità che avvennero sotto il dominio di Joseph Ratzinger in veste di arcivescovo di Monaco, quale presidente della Congregazione per la dottrina della fede e come pontefice:

- a) Decine, o forse addirittura centinaia di migliaia di bambini e adolescenti, per la maggior parte di sesso maschile, hanno subito abusi sessuali da parte del clero e il maggior numero di loro ne ha riportato gravi danni psichici duraturi.

- b) Migliaia di membri del clero, di cui si sapeva che si erano macchiati dei crimini più gravi e che avrebbero potuto commettere altri soprusi, non furono allontanati dal loro incarico. Sono stati invece accolti dalla chiesa che li ha trasferiti in altre parrocchie e in altri paesi, proteggendoli dall'essere identificati ed evitando loro le condanne dei tribunali civili - che in genere avrebbero comportato una detenzione carceraria -, tutto grazie alle regole del diritto canonico che ha concesso loro il perdono sia in questa dimensione terrena, sia nell'aldilà.

- c) La Santa Sede, uno pseudo-stato, ha istituito un sistema giuridico a sé stante anche negli Stati con cui è in rapporti amichevoli. Mantenendo il più stretto segreto, i criminali sessuali sono stati trattati in modo inconciliabile con le leggi giuridiche dello Stato in cui il Vaticano operava, in alcuni casi addirittura in contrapposizione ad esso, facendo in modo che le prove per la colpevolezza dei criminali non venissero consegnate alle autorità statali competenti per le procedure penali. (Robertson, loc cit., p.164, traduzione in tedesco a cura dei firmatari)

2.4 Sembra essere senza fine

Non è cambiato nulla nemmeno con la pubblicazione delle norme valide per gravi delitti („Normae de gravioribus delictis“) avvenuta da parte del Vaticano nel luglio 2010. Secondo quanto comunicato dall'agenzia stampa kath.net il 15.7.2010, con essa sarebbero state “pubblicate per la prima volta in modo completo le direttive per le procedure stabilite per i casi di abusi dalla Congregazione per la dottrina della fede”. “Finora essi basavano su deleghe pontificie mai pubblicate e su regole interne. Le norme già esistenti sono state cambiate e precisate in alcuni punti, ma, secondo le affermazioni del Vaticano, nel loro insieme corrispondono ancora in gran parte alla pratica già seguita finora.” E' stato cambiato il termine di prescrizione e inoltre sono stati definiti come delitti gravi il possesso e la diffusione di immagini pornografiche di minori e l'abuso sessuale di persone con handicap mentali. L'articolo 6. delle norme pubblicate, che ha un carattere decisivo, stabilisce quanto segue:

§ 1: „I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1. il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
2. l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.”

§ 2: “Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.”

Questo regolamento non fa altro che rafforzare le condizioni giuridiche esistenti fino ad ora. In particolare, vale ancora

il dovere di mantenere il silenzio, come previsto dalla lettera del cardinale Ratzinger del 18.5.2001 („De gravioribus delictis“). I crimini sessuali commessi dai sacerdoti vengono quindi tuttora coperti, senza informare la polizia. Nell'articolo 30 delle norme pubblicate si legge testualmente in merito alla procedura da seguire per i casi di abusi:

§ 1: "Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio."

§ 2: "Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene..."

Come dichiarato da Lombardi, il portavoce del Vaticano, sebbene la collaborazione con le autorità civili sia stata spesso oggetto di discussione negli ultimi tempi, non è un punto toccato nelle normative pubblicate. Esse sarebbero infatti una parte del codice penale del diritto canonico, in sé completo e pienamente distinto da quello degli Stati (Lombardi, The significance of the publication of the new „Norms concerning the most serious crimes“).

Non serve nemmeno a nulla che egli abbia poi cercato di sminuire questa autonomia del diritto canonico, spiegando che "nella Guida alla comprensione delle procedure da seguire in caso di accusa di abusi sessuali" si afferma che "va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte". Da un lato, molte volte non sussiste alcun obbligo giuridico di denuncia di reati penali (come per esempio in Germania), e dall'altro perché negli Stati nei quali è previsto un obbligo di questo genere (come per esempio in Francia), la chiesa non vi si attiene, come dimostrato dalla lettera vaticana di elogio inviata a un vescovo francese, di cui abbiamo precedente-

mente parlato, che si rifiutò di informare le autorità statali.

Pertanto le cose non cambiano e i crimini sessuali commessi da ecclesiastici restano in genere riservati a procedimenti basati sul diritto canonico che considera gli abusi sui bambini reati appartenenti alla stessa categoria penale della "profanazione di ostie consacrate" o della violazione del sigillo sacramentale della confessione o la celebrazione non autorizzata di una messa. In tutti questi casi, nel capitolo B.3. della "guida" in questione, si prevede che al sacerdote imputato che "ha confessato i propri crimini ed ha accettato di condurre una vita di preghiera e di penitenza" può essere vietata o limitata per decreto l'esercitazione del suo mandato sacerdotale o si può rispettivamente stabilire un allontanamento dallo stato di chierico. L'interessato può in tal caso presentare un "ricorso amministrativo alla Congregazione per la dottrina della fede" contro un decreto di questo genere. Ciò che avviene in questo caso, lo abbiamo già descritto più volte: i licenziamenti vengono annullati e ai sacerdoti viene restituito il loro incarico. A ragione, Robertson afferma in conclusione che il Vaticano lavora con una "giurisdizione parallela e parastatale che perdona i peccati che negli Stati ospitanti vengono puniti come crimini". Alludendo al "Canale dei ratti" che il Vaticano aveva messo a disposizione dei criminali nazisti per fuggire in Sudamerica, egli scrive: "Il vero Canale dei ratti messo a disposizione dalla chiesa è la via di fuga per i pedofili, non tanto per quanto riguarda la libertà di sfuggire al carcere, quanto per la libertà di non rischiare mai di dover scontare una pena carceraria. A seguito di un miscuglio di arroganza, trascuratezza e noncuranza, derivanti dalla convinzione nella propria immunità civile e dall'exasperata aspirazione di avere un ruolo come attore politico sul palcoscenico del mondo, il papa e il suo esercito di cardinali, nunzi, ar-

civescovi e prelati hanno diretto una chiesa nella quale i bambini hanno dovuto subire abusi sessuali in modo esteso e sistematico." (Robertson, loc. cit., p.166)

2.5 Un crimine contro l'umanità

In base all'art. 7, par. 1g, vanno considerati tali "Stupro, schiavitù sessuale ... o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità ("atto contro individui singoli") premesso che essi "siano commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco" ("atto contro un gruppo").

2.5.1 Come è stato precedentemente descritto, gli abusi su bambini sono stati spesso commessi in forma di stupro. Nel caso in cui siano state commesse altre varianti di abuso sessuale da parte di sacerdoti nei confronti di bambini, esse possono comunque essere considerate come parte dell'elemento costitutivo di reato "o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità". La superiorità del sacerdote conferitagli da un lato dalla sua autorità e dall'altro dalla giovane età delle vittime è analoga al concetto di "violenza", anche nel caso in cui non si tratti di vis absoluta. La vittima, un bambino che guarda il sacerdote dal basso verso l'alto considerandolo un uomo di Dio, è praticamente in sua balia in modo del tutto indifeso e ad ogni ora, nel caso in cui sia alloggiata in un istituto dal quale non ha la possibilità di fuggire.

2.5.2 Per quanto riguarda la "gravità" della violenza, si deve tener presente che l'abuso sessuale esercitato su bambini e adolescenti da un sacerdote, sia esso stato commesso con violenza compulsiva o assoluta, provoca gravissime compromissioni della salute psichica e fisica delle vittime. Molte volte esse

restano gravemente traumatizzate per anni e decenni e lo sviluppo della loro personalità viene gravemente compromesso, spesso per tutta la vita. Gli abusi sessuali commessi su bambini sono come un assassinio dell'anima. Costituiscono allo stesso tempo un attacco alla dignità umana e una grave umiliazione ai sensi dell'Explanatory Memorandum della Corte Penale Internazionale. (cfr. in merito anche Robertson, loc. cit., p.137 s.) L'abuso è un crimine particolarmente infame anche perché viene commesso da appartenenti a un'istituzione che si rifà a Gesù di Nazareth, il quale disse, come tutti sanno: *"Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedito perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio."* (Luca 18,16) Tutto ciò crea un particolare ambiente di fiducia nel cui ambito sono stati commessi gli abusi sessuali sui bambini.

2.5.3 Come è già stato dettagliatamente descritto, l'abuso sessuale sui bambini non è stato commesso soltanto in singoli casi, bensì in un gran numero di Paesi e per decenni, nei confronti di migliaia, forse addirittura centinaia di migliaia, di vittime. Questi attacchi erano quindi "estesi" ai sensi della disposizione penale.

Già questo sarebbe sufficiente per ritenere che sussista un attacco globale ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della CPI. Gli attacchi sono comunque stati commessi anche in modo "sistemico". In base alle norme giuridiche più recenti, per questo non è necessario un piano o un elemento politico (cfr. Werle, Diritto penale internazionale, 2° ed., e riferimenti allo Statuto della CPI del 22.2.2001 [Kuranac et.al., TC, par.429]). Gli abusi su bambini sono stati commessi contemporaneamente da numerosi sacerdoti mediante abusi che si sono continuamente ripetuti in determinati istituti ecclesiastici e nei confronti delle stesse o di più vittime e sotto la prote-

zione data da un occultamento sistematico e dal favoreggiamento dei colpevoli da parte del Vaticano.

2.5.4 Sussiste anche l'adempimento dell'elemento costitutivo di reato di "attacco contro la popolazione civile". Secondo la definizione legale dell'art. 7, par. 2° dello Statuto della CPI, come già descritto, si intendono come tali "condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco".

(1) Ai sensi di questa normativa, per popolazione civile si intende ogni gruppo di persone collegate da caratteristiche comuni che le rendono bersagli delle azioni che, nel loro insieme, costituiscono l'"attacco". (cfr. Werle, loc. cit, numero di margine 756 e riferimenti allo Statuto della CPI del 7.5.1997 [Tadic, TC, para.644]). Nel presente caso, il gruppo di persone con caratteristiche comuni è costituito da bambini e giovani, soprattutto di sesso maschile, che sono stati le vittime preferite dei crimini sessuali commessi in serie da sacerdoti pedofili cattolici.

(2) Dal gran numero di singoli crimini risulta anche un "attacco" ai sensi della fattispecie legale del reato. Il fatto che lo Statuto intenda con questo la condotta derivante dall'"esecuzione ... della politica ... di un'organizzazione" non significa che debba esistere un obiettivo degli attacchi stabilito in modo formale e programmato. Anche a questo proposito si ricorda la sentenza Tadic della Corte Penale Jugoslava.

„(s)uch a policy need not be formalized and can be deduced from the way in which the acts occur. Notably, if the acts occur on a widespread or systematic basis that demon-

strates a policy to commit those acts, whether formalized or not."

Ciò che è determinante sono quindi le condizioni d'insieme nelle quali sono stati commessi gli atti. In particolar modo se sono stati commessi in modo "esteso" ("widespread") e sistematico, ciò indica una "politica di compiere questi attacchi". Questa politica può sussistere anche nel tollerare gli attacchi (cfr. Werle, loc. cit., nr. di margine 777 e riferimenti alla giurisdizione internazionale): CPI, sentenza del 14 gennaio 2000 (Kupreskic et al., TC), para 552 („at least tolerated"); Statuto della CPI, sentenza del 15.7.1999 2000 (Tadic, AC), par 145; e inoltre art.2 para 11 Draft Code 1954; UN Doc.S/1994/674/Add.2 (Vol.I), Annexes to the Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant To Security Council Resolution 780 (1992) del 31 maggio 1995, Annex II: Rape an Sexual Assault, para 33: "It also has proven [...] that the state is involved. This can be concluded from state tolerance.")

L'organizzazione che ha tollerato i crimini è la chiesa. E non solo li ha tollerati, ma li ha anche favoriti mediante il diritto canonico e le pratiche della sua applicazione, che hanno fatto sì che i pedofili non siano stati puniti seriamente. L'esteso campo di azione, di cui si parla nella sentenza della Corte Penale Jugoslava, è dato dall'impiego di sacerdoti in tutto il mondo per attività pastorali con le quali vengono a contatto con bambini e giovani di cui poi abusano. L'impiego per attività pastorali è stato diretto dai vescovi locali; l'abuso sessuale commesso da decine a centinaia di migliaia di volte nell'ambito di questo impiego è stato diretto dal Vaticano: dopo il crimine, mediante l'occultamento e il trasferimento del colpevole, e prima del crimine con l'occultamento e il trasferimento di precedenti colpevoli, cosa che di fatto ha

conferito ai colpevoli successivi un'esenzione dalle pene, istigandoli a commettere nuovi reati. E' quindi stato organizzato un vero e proprio "management" dei crimini sessuali: ai colpevoli è stato fornito il luogo del delitto con il loro posto di lavoro; dopo il crimine, anziché essere denunciati al Procuratore di Stato, hanno ricevuto un "conforto sacerdotale" e inoltre, quando necessario, un luogo di fuga per scomparire. Anche questa è "politica" ai sensi della disposizione penale, perché, con l'aiuto di una funzione direttiva centrale, vengono istituite, create e favorite condizioni nelle quali vengono poi commessi numerosi singoli crimini che si accumulano nell'attacco globale dei crimini di pedofilia commessi da sacerdoti in tutto il mondo.

2.6 La responsabilità penale del Dr. Ratzinger

Se sacerdoti che sono stati ordinati tali dalla loro chiesa in tutto il mondo commettono dei crimini sessuali, la situazione è simile a quando dei soldati perpetrano delle atrocità e i loro crimini vengono attribuiti al loro comandante supremo, anche se egli non voleva che venissero commessi crimini di tale genere e si trovava a migliaia di chilometri di distanza. A questo proposito Robertson si rifà a una sentenza della US-Supreme Court nel caso del generale giapponese Yamashita, le cui truppe commisero delle atrocità nelle Filippine. L'obiezione presentata dal generale, affermando che egli si trovava a centinaia di miglia di distanza e non aveva mai voluto che i suoi soldati commettessero atrocità del genere ed era indignato per gli stupri e per altre crudeltà avvenute, venne respinta dalla corte suprema con la motivazione che un'autorità superiore è responsabile nel momento in cui ha omesso di impedire la condotta illegale dei suoi subalterni, o se era al corrente del fatto che essi avevano commesso azioni illegali o

che stavano per compierle, e non ha avviato i provvedimenti necessari per impedirlo o per punire coloro che hanno commesso tali azioni illegali. Letteralmente:

"A person in a position of superior authority should be held individually responsible for giving the unlawful order to commit a crime, and he should also be held responsible for failure to deter the unlawful behaviour of subordinates if he knew they had committed or were about to commit crimes yet failed to take the necessary and reasonable steps to prevent their commission or to punish those who had committed them."

(cit. da Robertson, loc. cit., p.139)

Questa responsabilità si rispecchia anche nell'Art. 28 dello Statuto della CPI, il quale, in base al paragrafo b, vale anche per le autorità superiori civili. In base ad esso, un superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati "commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:

- i) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini;
- ii) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità
- iii) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.

2.6.1 Sebbene il singolo sacerdote formalmente non abbia un rapporto diretto di servizio con il Vaticano, bensì con la sua

diocesi, di fatto vale quanto segue: se commette un delitto sessuale e il suo vescovo ne viene a conoscenza, secondo le strutture gerarchiche sopra descritte esistenti tra il Vaticano e la diocesi, il fatto deve essere comunicato al Vaticano o rispettivamente alla Congregazione per la dottrina della fede. A quest'ultima spetta poi di decidere sulla procedura da seguire, incaricando il vescovo di stabilire una pena per il crimine oppure, cosa che avviene in genere, occupandosi lei stessa del caso. Il rapporto tra il sacerdote e la chiesa nel suo insieme, che in un primo tempo era soltanto indiretto, nel caso di un crimine sessuale diviene un rapporto diretto tra autorità e subalterno. Al vescovo, che ha l'obbligo di informare Roma sul reato, non rimane più alcuno spazio in cui agire a propria discrezione riguardo alla futura sorte del sacerdote; essa viene determinata direttamente da Roma mediante istruzioni vincolanti che vengono date al vescovo. E a Roma la responsabilità è del presidente della Congregazione per la dottrina della fede o rispettivamente del pontefice.

Questa responsabilità delle autorità preposte nei confronti dei singoli sacerdoti che sono divenuti passibili di pena o che sono in pericolo di divenire passibili di pena per la prima o per l'ennesima volta, non viene annullata dal fatto che l'abuso di bambini non sia uno dei compiti realmente contemplati dalla funzione di un sacerdote, ma che venga compiuto per eccesso di potere. La cosa determinante è che in genere questo atto viene compiuto nell'ambito delle sue prestazioni di servizio, che gli danno appunto la possibilità di entrare in stretto contatto con bambini e con adolescenti. E' significativo il fatto che molte diocesi negli Stati Uniti e in Irlanda abbiano stipulato con compagnie assicurative contro i rischi di responsabilità civile accordi per essere risarcite in caso di richiesta di indennizzo per crimini sessuali. Ciò ebbe inizio negli anni '80, quando vennero alla luce sempre

più casi di abusi sessuali, anche se in realtà alle assicurazioni fu in parte taciuto di quanti casi si fosse già a conoscenza nel momento in cui vennero presi gli accordi. In questo modo, dopo aver pagato un importo assicurativo di 50.000 Euro, le diocesi irlandesi ricevettero dalle assicurazioni rimborsi per quasi 13 milioni di Euro (cfr. www.irishtimes.com dell'8.2.2011; rapporto Murphy, sezione 1.21 M) Nel caso dell'arcidiocesi del Milwaukee, l'assicurazione si rifiutò di assumersi i danni con la motivazione che, al momento del contratto, la diocesi aveva taciuto la vera situazione. (cfr, www.necn.com del 23.11.2010).

2.6.2 Il Dr. Joseph Ratzinger, a partire dal 1981, in un primo tempo come presidente della Congregazione per la dottrina della fede e in seguito, dal 2005, come pontefice, era informato in modo dettagliato sull'insieme dei crimini sessuali commessi in tutto il mondo da sacerdoti cattolici. Egli ha agito in base a queste informazioni, rilasciando ordini di mantenere il silenzio, avocando a sé le cause o fermando i processi, annullando le sentenze emesse da istanze subordinate e approvando il trasferimento di sacerdoti perseguibili in altre parrocchie o rispettivamente in altri paesi. Imponendo il vincolo del silenzio ha fatto in modo che i crimini sessuali non venissero denunciati alle autorità penali di Stato, ma ha addirittura approvato l'elogio di un vescovo che aveva violato l'obbligo di denuncia previsto dalla legge del suo stato e che era stato per questo punito dal tribunale civile. Non ha inoltre preso alcun provvedimento efficace contro il ripetersi dei crimini sessuali commessi dai suoi sacerdoti in modo esteso, ma, al contrario, ha creato di fatto e di diritto una situazione grazie alla quale i suoi sacerdoti erano facilitati ad abusare di bambini, dato che sapevano di non doversi aspettare alcuna seria punizione, come è già stato spiegato in modo dettagliato precedentemente. Egli ha mantenuto questa situazione fino ad

oggi e in tal modo favorisce giorno per giorno nuovi crimini sessuali che vengono ancora occultati e non vengono portati alla luce o di cui si verrà a conoscenza solo tra alcuni anni. Per scoprire i dettagli, la procura dovrebbe richiedere al Vaticano la presentazione della relativa documentazione. Normalmente, in un caso del genere si provvederebbe a farsi rilasciare un mandato di perquisizione dal tribunale.

Tenendo conto della condotta dell'accusato in passato e nel presente, si dovrà considerare la sua cooperazione in merito ai crimini commessi dai suoi sacerdoti in tutto il mondo addirittura come complicità. In ogni caso, in veste di autorità superiore dei colpevoli è penalmente responsabile ai sensi dell'art. 28, par. b, dello Statuto della CPI.

2.6.3. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della CPI, egli ha agito in modo perseguibile anche perché era consapevole che la strategia di occultamento da lui ordinata, e tutt'ora approvata, ha avuto come conseguenza il favoreggiamento di altri crimini sessuali. Ha comunque accettato tutto ciò con tolleranza, per salvaguardare la reputazione della sua istituzione - più volte a spese di nuove vittime dei suoi sacerdoti pedofili. Tutto ciò merita una severa punizione, cosa che anche l'accusato stesso dovrebbe ammettere, dato che cita continuamente le parole di Gesù che disse tra l'altro: *"Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare."* (Mt 18,6)

IV. In merito all'ammissibilità della denuncia presentata

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della CPI, sono di competenza della Corte Penale Internazionale tutte le persone,

senza distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare, anche "la qualifica ufficiale di capo di Stato ... non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concesse il presente Statuto". (par. 1) "Le immunità [...] eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona." (Abs. 2)

Il Dr. Joseph Ratzinger non si può quindi sottrarre alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale riferendosi alla sua posizione di capo di stato, senza tener conto che non è certo che una tale obiezione verrebbe accettata da una Corte Penale vincolata dal diritto internazionale, dal momento che la forma di stato del Vaticano si basa su un contratto di validità discutibile in base al diritto internazionale stipulato nel 1929 con il dittatore Mussolini (Cfr. anche Robertson, loc. cit., p. 63 ss)

2. Si adempie anche l'ulteriore presupposto, secondo il quale la persona denunciata e che dovrà essere sottoposta ad accusa debba appartenere ad uno Stato Parte dello Statuto della CPI. Al contrario del Vaticano, la Germania ha ratificato il contratto (in data 11.12.2002) della Corte Penale Internazionale. Il Dr. Ratzinger è un cittadino tedesco, poiché nel momento in cui ha assunto la cittadinanza vaticana non ha rinunciato a quella tedesca.

3. In base al par. 10 del preambolo dello Statuto della CPI, la Corte penale internazionale diviene attiva non soltanto in modo sussidiario, bensì complementare alle giurisdizioni penali nazionali.

L'ammissibilità di una denuncia presentata alla Corte Penale Internazionale, secondo l'art. 17, par. 1° dello Statuto della CPI, non potrebbe venir concessa soltanto se in Germania fossero già in corso delle indagini oppure nel caso in cui la Germania "non intendesse iniziare le indagini ovvero non avesse la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un procedimento". In Germania non sono state avviate indagini sui crimini contro l'umanità qui denunciati e non verranno nemmeno avviate. I Procuratori di Stato tedesco sono vincolati alle istruzioni provenienti dai ministri della giustizia dei singoli Länder. In un paese, nel quale i politici esaudiscono addirittura il desiderio insolito del Pontefice di poter tenere un discorso in Parlamento in veste di ospite di Stato, nessun ministro della giustizia darà a un Procuratore il permesso di avviare delle indagini contro il Papa o addirittura di incriminarlo. A parte questo, un'accusa di questo genere non sarebbe nemmeno possibile, dato che, in base all'art. 25 della Costituzione Tedesca, il papa non è soggetto alla giurisdizione tedesca finché viene considerato capo di Stato. Malgrado tale qualità diplomatica sia stata acquisita in modo discutibile, in Germania nessun Procuratore oserebbe metterla in dubbio.

4. L'accusato non può presentare contro l'ammissibilità di un procedimento davanti alla Corte Penale Internazionale nemmeno l'obiezione che "il fatto non sia di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte (Art.17 par.1d dello Statuto della CPI).

Come già precedentemente spiegato, l'accusato avrebbe sminuito e occultato decine di migliaia, o forse addirittura centinaia di migliaia, di crimini di pedofilia commessi in tutto il mondo da sacerdoti cattolici, sottraendoli in gran parte alle pene previste dagli Stati con un sistema penale ecclesiastico parallelo al diritto penale civile e sostenendoli in tal modo per anni. Viene inoltre accusato di aver contribuito alla le-

sione corporale e all'uccisione di un gran numero indeterminato di cattolici africani a causa del divieto impartito dalla sua chiesa di fare uso di profilattici, e di aver in tal modo contribuito ad espandere il contagio anche a persone non cattoliche. Infine viene accusato anche del fatto che il suo regime ecclesiastico, che incute paura, mette in pericolo o rispettivamente compromette la salute fisica e psichica di un gran numero di persone in tutto il mondo.

L'essere disposto ad accettare senza scrupoli la morte in massa di persone malate di AIDS a seguito del contagio con l'HIV e il favoreggiamento di un assassinio di anime in massa a causa della violenza sessuale perpetrata su adolescenti sono capi di accusa così gravi che la necessità di fare delle indagini per esaminare se costituiscono crimini contro l'umanità è data sia in base a quanto stabilito nel preambolo dello Statuto della CPI, sia in base al Policy-Paper della Procura. In base ad essi, la procura deve concentrare le sue indagini su coloro che portano la responsabilità maggiore, come per esempio i capi di Stato o di organizzazioni che sono responsabili per crimini contro l'umanità (Policy-Paper II.2.1).

V. Riepilogo

1. Con l'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale in data 1.7.2002 ha avuto inizio una svolta culturale. Sono finiti i tempi in cui i crimini di massa con motivazioni politiche o ideologiche restavano impuniti, dato che non potevano essere perseguiti con le solite fattispecie di reati di omicidio, privazione della libertà e coercizione. I crimini contro l'umanità definiti nello Statuto di Roma non riguardano soltanto gli attacchi in massa e la responsabilità penale dei capi in carica, ma ha ampliato anche

la gamma dei beni giuridici protetti: nell'art. 7, par. 1k vengono dichiarati perseguibili "gli atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni ... o alla salute ... o mentale, premesso che questi danni siano gravi per esempio come lo stupro, la riduzione in schiavitù o la deportazione. Di conseguenza viene inclusa anche la violenza psichica che può provocare danni alla salute. Molte violenze abituali che sono state accettate in questo mondo perché "è sempre stato così", nell'ambito dello Statuto di Roma diventano ora rilevanti anche sotto l'aspetto penale.

2. La presente denuncia giunge alla conclusione che tutto ciò vale anche per il sistema coercitivo della chiesa cattolica romana con a capo l'accusato, e per le minacce ad esso collegato che incutono paura con eterne pene all'inferno. Queste minacce conducono tantissime persone a un insano stato di dipendenza psichica e spirituale, privandole della libertà di prendere decisioni secondo la loro coscienza in campi essenziali della loro vita. E' solo mediante questo sistema coercitivo che è stato possibile compiere gli altri due crimini contro l'umanità qui denunciati.

Prendere in considerazione penalmente questo regime ecclesiastico che esercita una pressione psichica estrema è ancor più necessario se si tiene presente che l'imputato cerca di sviare l'attenzione dal totalitarismo del suo sistema, lodando in tutti i paesi la libertà di religione che viene in realtà calpestata dalla sua stessa chiesa - sia a causa del modo in cui vengono trattati i propri membri, sia per mezzo di un'intolleranza aggressiva nei confronti della concorrenza religiosa, in particolar modo di minoranze religiose.

3. La denuncia giunge inoltre alla conclusione che l'accusato è penalmente corresponsabile per la morte di centinaia di migliaia, o forse di milioni, di persone malate di AIDS, poiché mantiene in vigore il divieto ecclesiastico di fare uso di mezzi per proteggersi dal contagio con l'HIV, nonostante l'epidemia continui a dilagare, e impone tale divieto per mezzo delle minacce del suo sistema coercitivo.

4. Infine la denuncia giunge alla conclusione che l'accusato è penalmente responsabile del fatto che negli ultimi anni i crimini sessuali commessi dai sacerdoti cattolici siano aumentati sempre più. L'accusato si presenta all'opinione pubblica come una guida della chiesa devota a Dio, che chiede perdono alle vittime dei pedofili clericali e che cerca di impedire che avvengano ulteriori crimini. In realtà agisce come un protettore gelido di un sistema mondiale di occultamento che favorisce i criminali a spese delle loro vittime e che lascia spazio ogni giorno a nuovi abusi.

Si deve presupporre che, a causa delle misure coercitive interne alla chiesa, questo sistema continuerà ad esistere senza limitazioni di sorta e che i crimini da esso resi possibili in tutto il mondo perdureranno per un periodo di tempo incalcolabile, che i tribunali di tutti i paesi verranno continuamente aggirati e che i crimini resteranno impuniti e migliaia e migliaia di bambini dovranno continuamente subire nuove sofferenze - se un tribunale internazionale non pone fine a questi crimini, chiamando i responsabili a renderne conto. Joseph Ratzinger è la persona principalmente responsabile del reato, circondato da tutta una serie di corresponsabili i cui nomi sono già stati citati. E' giunto il momento che il Procuratore Capo avvii delle indagini presso la Corte Penale Internaziona-

le e chiarisca in modo completo ciò che fino ad ora è venuto alla luce solo a frammenti, chiamando a rispondere in tribunale i "patroni" ecclesiastici dei crimini di pedofilia avvenuti in tutto il mondo.

Dr. Christian Sailer
Avvocato

Dr. Gert-Joachim Hetzel
Avvocato